

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

545° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 5
2 ^a - Giustizia	» 12
3 ^a - Affari esteri.....	» 33
6 ^a - Finanze e tesoro	» 40
7 ^a - Istruzione.....	» 44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 47
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 49
10 ^a - Industria.....	» 55
11 ^a - Lavoro.....	» 58
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 68
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 72

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	Pag. 77
----------------------------	---------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 95
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti.....	Pag. 99
Infanzia.....	» 105

Sottocommissioni permanenti

13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	Pag. 106
---	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 107
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

224^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Massimo Wilde, dall'onorevole Pierluigi Copercini, dai signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 86/95 R.G. pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Parma.

Il PRESIDENTE ricorda che, il 10 e il 17 novembre 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta le lettere con le quali il senatore Massimo Wilde, l'onorevole Pierluigi Copercini e i signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti, hanno comunicato che nei loro confronti risulta attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Parma un procedimento civile per fatti che, ad avviso degli stessi, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Espono quindi sinteticamente i fatti all'origine del procedimento, informando che i parlamentari da lui prima nominati sono stati chiamati in giudizio per un'azione di risarcimento danni esercitata dall'imprenditore Paolo Pizzarotti a causa di alcuni giudizi riportati sul settimanale l'Espresso del 2 dicembre 1994 in un articolo intitolato «Prandini, io ti accuso», avente ad oggetto la morte dell'imprenditore Piero Concari, avvenuta nella sede dell'impresa Pizzarotti. In tale articolo si riferisce che Concari aveva redatto un memoriale, consegnato a varie autorità tra le quali il sostituto Procuratore della Repubblica di Parma dottor Brancac-

cio, nel quale elevava accuse contro l'impresa Pizzarotti che, come l'impresa dello stesso Concari, operava nel settore degli appalti pubblici e, a detta di tale memoriale, controllava gli appalti a danno dell'impresa concorrenti, tra cui quella di Concari che, trovatosi in difficoltà finanziarie, si era suicidato. In ordine alla sua morte si era aperta una inchiesta giudiziaria e si erano diffuse voci che mettevano in dubbio l'ipotesi del suicidio. Gli allora senatori Roveda, Carnovali, Marchi, Carini, Wilde, Pedrazzini e Gibertoni hanno inviato il 31 ottobre 1994, in relazione a tale vicenda, un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Procura Generale di Roma e al Ministero della Giustizia, temendo, secondo quanto riportato da l'Espresso, che non venissero portate a termine le indagini sui fatti esposti nel memoriale di Concari. L'Espresso riferisce che tale esposto definisce «presunto suicidio» la morte del Concari e sottolinea le frequentazioni personali del dottor Brancaccio con l'imprenditore Paolo Pizzarotti. Il medesimo articolo riporta la seguente dichiarazione dell'allora senatore Copercini, riferita alle notizie secondo le quali Piero Concari aveva messo a punto un brevetto la cui utilizzazione gli avrebbe potuto consentire di risollevare la sua situazione finanziaria: «Certamente un tale brevetto non poteva fare felici gli eventuali nemici o concorrenti di Concari, un uomo vecchio stampo che non amava le cose poco chiare».

Il Presidente informa che l'*ex senatore* Copercini e gli altri colleghi hanno trasmesso alla Giunta numerosi documenti attinenti alla vicenda.

Il senatore PELELLA svolge alcune osservazioni e chiede chiarimenti sui fatti esposti dal Presidente, che fornisce le precisazioni sollecitate ricordando che ulteriori chiarimenti potranno essere forniti dallo stesso Copercini, che attende di essere ascoltato dalla Giunta.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole Pierluigi COPERCINI.

Gli rivolgono domande i senatori BRUNI, PELELLA, GASPERINI, GRECO, MILIO ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Copercini, la Giunta rinvia il seguito dell'esame nonchè l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

486^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

indi del Vice Presidente

MARCHETTI

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla giustizia Ayala e per l'interno Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4097) LA LOGGIA ed altri – Istituzione dell'agente di quartiere, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinvio in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio, con l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore STIFFONI illustra l'emendamento 1.5 volto a permettere alle amministrazioni comunali, anche nei municipi di minore dimensione, di potenziare i corpi della polizia municipale attraverso il ricorso a contratti a tempo determinato. Si tratta di una misura richiesta dalle amministrazioni locali cui, a suo avviso, dovrebbe essere particolarmente sensibile il nuovo Ministro dell'interno.

Il senatore BESOSTRI chiarisce l'intento dell'emendamento 1.6 volto, da un lato, ad evitare che vengano istituiti corpi regionali di polizia locale e, dall'altro, a permettere ai comuni di disporre l'istituzione di vigili di quartiere, per i quali comunque non ritiene opportuno fissare un'articolazione necessariamente circoscrizionale della loro presenza.

Il senatore PASTORE, ribadito il sostegno della propria parte politica all'emendamento 1.3, propone, in via subordinata, gli emendamenti 1.4, 1.2 e 1.1, volti a superare le obiezioni, da più parti sollevate, circa la presunta natura meramente provvedimentale dell'iniziativa legislativa in esame.

Il relatore ANDREOLLI, ricordati i contenuti essenziali dell'iniziativa legislativa di riforma dell'ordinamento della polizia municipale all'esame della Camera dei deputati, ribadisce le proprie riserve sull'opportunità del provvedimento in titolo, a suo avviso inutile poiché mira a prevedere un'articolazione territoriale delle forze di polizia che può essere attuata in via amministrativa dal ministero dell'interno. Esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 1.3 che, imponendo ai comuni l'istituzione del vigile di quartiere, lede l'autonomia degli enti locali. Quanto all'emendamento 1.5, ritiene che i comuni possano, senza che sia necessario modificare la legislazione vigente, disporre l'assunzione a tempo determinato di nuovo personale da destinare alle funzioni di polizia municipale. Similmente, ritiene superflue le disposizioni contenute nell'emendamento 1.6, che prevedono la semplice possibilità per i comuni di istituire vigili di quartiere. Venendo quindi a considerare gli emendamenti 1.4, 1.2 ed 1.1, pur dichiarando di apprezzarne l'intento, esprime sui medesimi parere contrario, ribadendo il suo avviso circa l'inopportunità di legiferare in una materia per la quale crede sufficiente adottare uno stringente atto di indirizzo nei confronti del Governo.

Ricordati i rilievi formulati dalla 5^a Commissione sul disegno di legge in titolo, chiede al rappresentante del Governo assicurazioni circa la copertura finanziaria del riassetto organizzativo delle forze di polizia previsto nell'ordine del giorno a sua firma (pubblicato nel resoconto della seduta del 30 novembre 1999).

Ai rilievi del relatore sull'emendamento 1.5 replica il senatore STIFONI, chiarendo che l'intento della proposta è quello di rendere possibile il potenziamento dei corpi di polizia municipale, per il quale si rende necessario lo stanziamento di nuove risorse, stante la progressiva riduzione che i trasferimenti agli enti locali hanno subito negli ultimi anni. Auspica infine che il Ministro dell'interno si rechi a visitare la città di Treviso e la sua provincia così da poter verificare la situazione dell'ordine pubblico in questa parte del territorio nazionale.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, nel concordare con le osservazioni svolte dal relatore, manifesta le proprie perplessità su quanto previsto dal disegno di legge e dagli emendamenti ad esso riferiti. Si tratta di un complesso di misure a suo avviso inefficaci se non addirittura dannose, perché tali da generare aspettative cui non si potrebbe dare una efficace risposta. Più in particolare, ritiene inopportuno ed in contrasto con il principio di autonomia obbligare gli enti locali ad adottare una rigida ed uniforme organizzazione della polizia locale. Crede invece che le esigenze

evidenziate dalle iniziative in esame possano essere più efficacemente perseguite attraverso l'approvazione, come proposto dal relatore, di un atto di indirizzo cui potrebbe seguire anche una richiesta al Ministro dell'interno affinché riferisca in Commissione sull'azione delle forze di polizia a contrasto della criminalità nelle aree urbane.

Il senatore ROTELLI ribadisce invece, a nome della sua parte politica, l'utilità del ricorso allo strumento legislativo in materia. Ritiene infatti che l'adozione di un semplice atto di indirizzo non costituisca una valida alternativa rilevando, più in generale, che l'approvazione di un gran numero di ordini del giorno finisce per svilire il ruolo del Parlamento.

Nel dichiarare quindi il consenso del proprio Gruppo sull'emendamento 1.3, si mostra disponibile ad accettare la condizione, posta nel parere della 5^a Commissione, di limitare nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche gli interventi previsti nell'emendamento che, a suo avviso, sono privi di oneri finanziari, prevedendo semplicemente una diversa modalità organizzativa di funzioni esistenti. Replica quindi puntualmente ai rilievi mossi sulla formulazione dell'emendamento 1.3. In particolare, non crede superflua la previsione, contenuta nel comma 1, che ribadisce una prescrizione costituzionale largamente inattuata. Quanto al comma 2 dello stesso emendamento, ritiene del tutto legittimo e corrispondente al principio di autonomia prevedere che l'insediamento sul territorio di vigili di quartiere venga considerato un principio fondamentale delle leggi dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni in materia di polizia locale. Al riguardo ricorda che sono stati considerati alla stregua di «principi», anche nella più recente legislazione, disposizioni puntuali, disciplinanti singoli dettagli organizzativi. Crede comunque che la disposizione contenuta nel comma 2 possa anche essere eliminata senza con ciò mutare la sostanza dell'emendamento 1.3 che, al comma 3, prevede la costituzione di vigili di quartiere e quindi un puntuale radicamento territoriale dell'organizzazione della polizia municipale. Quanto al rilievo, secondo il quale il comma 4 dell'emendamento 1.3 ipotizza un parere deliberativo dei comitati provinciali per la sicurezza non previsto dalla normativa vigente e comunque estraneo alle funzioni proprie di quegli organi, crede che la disposizione possa essere riformulata nel senso di attribuire una semplice funzione di iniziativa a tali comitati.

Ribadita la richiesta che l'Assemblea del Senato venga chiamata a pronunciarsi sull'iniziativa in titolo, come modificata dall'approvazione dell'emendamento 1.3, rileva infine che quest'ultima previsione rappresenta una corretta applicazione del principio costituzionale di decentramento, in linea con i principi ispiratori della più recente legislazione.

Dopo un breve intervento del relatore ANDREOLLI (che ribadisce l'inopportunità della approvazione dell'iniziativa in titolo e chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine all'esistenza di vincoli legi-

slativi alla possibilità, per le amministrazioni comunali, di stipulare contratti a tempo determinato per potenziare la polizia municipale), prende la parola il sottosegretario BRUTTI, che manifesta la piena disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno illustrato dal relatore nella seduta del 30 novembre 1999. Ritiene invece discutibili gli strumenti proposti nel disegno di legge e negli emendamenti ad esso riferiti. In particolare, con riguardo all'emendamento 1.3, ritiene superflua la previsione contenuta nel comma 1, mentre contesta il ricorso ad una normativa di principio, prevista al comma 2 dello stesso emendamento, che fa peraltro riferimento alla nozione di «quartiere» priva, a suo avviso, di un preciso valore giuridico.

L'esigenza evidenziata nel corso del dibattito di un'articolazione territoriale delle forze di polizia che tenga conto della struttura demografica delle realtà urbane nonché delle situazioni di maggiore rischio, può essere soddisfatta attraverso l'approvazione di un atto di indirizzo, sulla cui attuazione il Governo si impegna a rendere puntualmente conto al Parlamento. Anche l'esigenza di un efficace coordinamento tra polizia locale e forze di polizia può essere, a suo avviso, più opportunamente soddisfatta con precise direttive alle amministrazioni competenti ed è comunque oggetto, come ricordato dal relatore, della iniziativa di riforma dell'ordinamento della polizia municipale attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Nell'ambito dell'esame di tale riforma potrà essere affrontata altresì la questione, posta dall'emendamento 1.5, di consentire ai comuni interessati di potenziare i corpi di polizia municipale procedendo ad assunzioni a tempo determinato; assunzioni che, allo stato, non appaiono realizzabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARCHETTI informa la Commissione che le previste comunicazioni del Ministro dell'interno saranno svolte in una seduta successiva.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(4426) Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 481, recante misure urgenti per il servizio di traduzione dei detenuti, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il contenuto del provvedimento, volto a fornire un'adeguata copertura finanziaria agli interventi di

potenziamento e rinnovo del parco automezzi del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria impiegati nel servizio di traduzione dei detenuti. Propone quindi la formulazione di un parere favorevole, trattandosi di misure per le quali ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza.

Dissente il senatore ROTELLI, che rileva la insufficienza della motivazione contenuta nel preambolo del decreto in titolo, adottato prima della definitiva approvazione della manovra di bilancio, in occasione della quale si sarebbe potuto più opportunamente provvedere al reperimento delle risorse per le finalità previste dal decreto in esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole illustrata dal relatore, è accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4097**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 1. – 1. La Repubblica attua nei servizi civili e militari che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, secondo l'articolo 5 della Costituzione, e adegua la sua legislazione alle esigenze del decentramento.

2. Costituisce principio fondamentale delle leggi dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni in materia di polizia locale urbana e rurale, l'inseadimento sul territorio di vigili di quartiere.

3. Nei comuni, che ai sensi della legislazione comunale provinciale vigente, abbiano istituito o istituiscano i consigli circoscrizionali, è disposta la costituzione di vigili di quartiere.

4. Nelle circoscrizioni, di cui al comma precedente, sono costituiti presidi formati da agenti della polizia di Stato o dall'Arma dei Carabinieri per deliberazione del comitato provinciale per la sicurezza».

1.3

ROTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 1. – 1. Il Sindaco, in deroga alle leggi vigenti, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica del territorio da lui amministrato, può, qualora riscontri la necessità e l'urgenza di un potenziamento degli addetti alla polizia municipale, bandire un concorso per operatori di polizia municipale. Il rapporto con l'amministrazione è a tempo determinato. Le Regioni stabiliscono d'intesa con la conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi banditi a livello locale per l'accesso alla qualifica di operatore di polizia municipale. Per urgenti necessità di servizio, le amministrazioni locali possono attingere dalle graduatorie di altre amministrazioni situate nella Provincia di appartenenza del Comune».

1.5

STIFFONI, TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 1. – 1. La Repubblica attua nei servizi di ordine pubblico che dipendono dallo Stato un ampio decentramento amministrativo e territoriale, secondo l'articolo 5 della Costituzione.

2. Costituisce principio fondamentale delle leggi dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni in materia di polizia locale urbana e rurale, il più ampio decentramento amministrativo e territoriale.

3. Nei comuni, che ai sensi della legislazione comunale provinciale vigente, abbiano istituito o istituiscano i consigli circoscrizionali, i consigli comunali possono disporre l'istituzione di vigili di quartiere.

4. In una o più circoscrizioni, di cui al comma precedente, o in parti di esse, si possono istituire presidi formati da agenti della polizia dello Stato o dall'Arma dei Carabinieri, su proposta del comitato provinciale per la sicurezza».

1.6

BESOSTRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il Comitato provinciale per la sicurezza disponga motivatamente di non istituirli».

1.4

PASTORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «, oltre ai normali compiti di polizia previsti dalle leggi vigenti».

1.2

PASTORE

Sopprimere il comma 4.

1.1

PASTORE

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

526^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Dopo interventi del relatore FOLLIERI e dei senatori Antonino CARUSO, CENTARO, CALLEGARO, GRECO e RUSSO, prende la parola nuovamente il senatore GRECO che, accogliendo una proposta del relatore FOLLIERI – che si riserva una ulteriore riflessione sulla materia – modifica l'emendamento 1.0.4, per la parte non preclusa, riformulandolo nell'emendamento 1.0.4 (Nuovo testo).

Il relatore FOLLIERI ritira l'emendamento 1.0.8 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.9, 1.0.7 e 1.0.6, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.4 (Nuovo testo).

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, che si proceda alla votazione degli altri emendamenti recanti modifiche al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.0.6 di contenuto sostanzialmente identico agli emendamenti 1.0.7 e 1.0.9.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 1.0.4 (Nuovo testo).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 2.1.

Il sottosegretario AYALA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Il senatore GRECO manifesta perplessità sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 2 del testo in esame, ritenendo che essi possano determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra l'accusa e la difesa.

Il relatore FOLLIERI condivide le perplessità del senatore Greco, precisando altresì come il riferimento, contenuto nel citato articolo 2, ai soggetti che hanno formato la documentazione dell'esame previsto dall'articolo 391-ter, esclude che la nuova ipotesi di incompatibilità possa riguardare anche gli investigatori privati autorizzati.

Il senatore RUSSO sottolinea la notevole portata delle modifiche proposte dal Governo con l'emendamento 2.3 e ritiene, più in generale, che le problematiche sottese agli emendamenti in esame meritino una ulteriore fase di approfondimento. Propone, pertanto l'accantonamento degli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Concorda il relatore FOLLIERI.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente PINTO dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.1, di contenuto sostanzialmente identico agli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3.

Concorda il sottosegretario AYALA.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma all'emendamento 2.0.1 che posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente PINTO illustra l'emendamento 3.1, evidenziando come la soppressione dell'articolo 3 del testo in esame sia giustificata dal fatto che una disposizione di contenuto sostanzialmente analogo è stata già introdotta dal legislatore con l'articolo 25 della legge n. 479 del 1999.

Avverte quindi che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 3.4.

Il sottosegretario AYALA illustra l'emendamento 3.5.

In merito a quest'ultima proposta emendativa, il senatore RUSSO osserva come i profili problematici ad essa sottesi trovino già una soluzione nelle previsioni di cui agli articoli 392 e seguenti e 467 del codice di procedura penale.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 fra loro di contenuto identico mentre esprime parere contrario sull'emendamento 3.5.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.1 di contenuto identico agli emendamenti 3.2 e 3.3.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore Antonino CARUSO aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.1 e 4.3.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 4.2, in riferimento al quale il senatore Centaro manifesta perplessità per quel che concerne la proposta di sopprimere il secondo e terzo periodo del capoverso 1-*bis* dell'articolo 4 del testo in discussione.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,25.

527^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(4396) *Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore CORTELLONI ritira l'emendamento 1.0.4.

Il relatore CENTARO ritira l'emendamento 1.0.3.

Il senatore Antonino CARUSO ritira gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.

Il relatore CENTARO illustra l'emendamento 1.1 il quale, alla luce della discussione generale svoltasi nella precedente seduta, propone di prorogare fino al 31 dicembre 2000 il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n.302, modificando la connessa norma transitoria.

Il senatore RUSSO, in attesa di acquisire al riguardo l'avviso del Governo, ritiene che la ulteriore dilazione proposta, pur non essendo la soluzione ottimale, potrebbe comunque evitare indesiderabili proroghe disposte con provvedimenti successivi. Prospetta, comunque, una riformulazione dell'emendamento 1.1.

Il relatore CENTARO modifica l'emendamento 1.1 nell'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Il sottosegretario AYALA esprime sull'emendamento, come riformulato, un parere favorevole.

Il senatore Antonino CARUSO preannuncia il proprio voto contrario, ribadendo – in particolare – che il Governo ha adottato il decreto-legge di cui si propone la conversione non certo in dipendenza di un'esigenza oggettiva, ma unicamente in risposta alle pressioni della categoria forense e di quella notarile, che non sono state in grado di svolgere i compiti loro affidati dalla legge n.302 del 1998, nei termini imposti dalla normativa in questione. È convinto che il rinvio richiesto oggi prelude a ulteriori richieste dello stesso tenore poiché non si sciolgono i nodi reali del problema. Quanto, poi, alla capacità di risposta degli uffici pubblici rispetto agli adempimenti che anche ad essi richiede la normativa in questione, si tratta di altro, ulteriore, problema che occorrerà affrontare separatamente. Conclude sottolineando nuovamente che solo il mantenimento di termini perentori per gli adempimenti previsti dalla legge sull'espropriazione immobiliare forzata permetterà di aggredire l'intollerabile fenomeno della mole di procedure di espropriazione forzata immobiliare ancora pendenti.

Il senatore GRECO dichiara il proprio voto di astensione.

Il PRESIDENTE accerta, con esito positivo, la sussistenza del numero legale.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Risulta, conseguentemente, precluso l'emendamento 1.2.

Essendo stati ritirati tutti gli altri emendamenti, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire all'Assemblea nei termini emersi dal dibattito, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della Magistratura» (n. 608)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Prende la parola il relatore SENESE che dà conto delle osservazioni rese dalla 5^a Commissione permanente sullo schema di decreto in titolo nelle quali, in primo luogo, si richiama l'attenzione sul fatto che l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevista dai criteri e principi direttivi fissati dalla legge n. 266 del 1999, presuppone che la riduzione dell'organico presso il Ministero della giustizia interessi posizioni che sono o sarebbero effettivamente coperte. Da ciò deriverebbe la necessità di esplicitare che alla riduzione delle dotazioni conseguiva una programmazione delle assunzioni tale da escludere la presenza di oneri per lo Stato, chiarendo che il reclutamento presso il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) rientra nell'ambito delle procedure di programmazione del pubblico impiego. Quest'ultimo rilievo, ad avviso del relatore, non è però condivisibile in quanto ricomprendere il reclutamento presso il CSM nell'ambito delle suddette procedure significherebbe frustrare le finalità sottese alla istituzione di un ruolo organico del personale amministrativo del CSM, finalità che si concretizzano propriamente in un rafforzamento, sul piano organizzativo, delle garanzie di autonomia dello stesso Consiglio. Si dichiara invece d'accordo con il rilievo formulato dalla 5^a Commissione in merito all'articolo 3 dello schema che si muove nella direzione, già suggerita nel suo intervento svolto nella precedente seduta, di inserire in tale articolo la previsione specifica che il collocamento in posizione di fuori ruolo, in aspettativa ovvero il comando non possono comportare maggiori oneri a carico dell'amministrazione di provenienza.

Con riferimento poi alle osservazioni svolte, sempre in merito all'articolo 3, dal senatore Centaro nel corso della seduta del 18 gennaio, il relatore osserva come il disposto della lettera d) dell'articolo 13 della legge n. 266 del 1999, va interpretato alla luce dei principi fondamentali in materia di pubblico impiego desumibili dal decreto legislativo n. 29 del 1993, e ciò non può non portare ad escludere che tale norma vada interpretata nel senso che gli esperti ivi previsti debbano provenire necessariamente dalle pubbliche amministrazioni. Sottolinea inoltre, che, nella normativa che disciplina le diverse autorità amministrative indipendenti istituite nel corso dell'ultimo decennio, è normalmente prevista – si pensi, ad esempio, all'articolo 33, comma 1-*quinquies* della legge n. 675 del 1996 per quanto riguarda il Garante per la protezione dei dati personali – la possibilità di stipulare contratti di collaborazione con personale diverso dal personale di ruolo.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Senese a redigere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, con le osservazioni dallo stesso formulate nel corso del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del provvedimento in titolo.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.3.

Il sottosegretario AYALA condivide il parere del relatore.

Il senatore CORTELLONI ritira gli emendamenti 4.1 e 4.3.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.2.

Il relatore FOLLIERI e il sottosegretario AYALA esprimono parere contrario.

Su richiesta del senatore GRECO, il PRESIDENTE avverte che la votazione avverrà per parti separate, chiarendo che si procederà in primo luogo alla votazione delle parole da «al comma 1» fino alla parola «autorizza» e, quindi, alla restante parte dell'emendamento.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole alla prima parte dell'emendamento 4.2 posto in votazione.

Dopo un intervento del senatore CENTARO, il senatore RUSSO prospetta una possibile riformulazione della parte posta in votazione, nel senso che potrebbe essere il consulente tecnico di una parte privata a poter chiedere al giudice di essere autorizzato ad esaminare le cose sequestrate.

Il senatore CALLEGARO ritiene preferibile il testo dell'emendamento 4.2, nella versione originaria.

Il senatore GRECO si riserva di approfondire la proposta del senatore Russo.

I senatori CALVI e SENESE condividono la riformulazione proposta dal senatore Russo, in quanto eviterebbe dubbi interpretativi.

Il relatore FOLLIERI ritiene, invece, preferibile il testo dell'articolo 4, come proposto.

Il senatore GRECO appone, quindi, la firma all'emendamento 4.2.

Il RELATORE e il sottosegretario AYALA confermano il parere contrario sull'emendamento 4.2.

Posta in votazione, la prima parte dell'emendamento 4.2 non è approvata.

Posta in votazione, la seconda parte dell'emendamento 4.2 è respinta.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 4.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3979**Art. 1.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "presso i difensori" sono inserite le parole: "gli investigatori privati autorizzati";

b) al comma 5, dopo le parola "dei difensori" sono inserite le parole: "investigatori privati autorizzati".».

1.0.4

GRECO, AZZOLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale, al comma 5, dopo le parole: "dei difensori" sono inserite le seguenti: "investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento".

2. All'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 all'autorità giudiziaria procedente."».

1.0.4 (Nuovo testo)

GRECO, AZZOLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite".».

1.0.6

GASPERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole "comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari".».

1.0.7

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole: "comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari".».

1.0.8

FOLLIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, dopo le parole "comunicazioni dei difensori", sono inserite le seguenti: "investigatori privati autorizzati,"».

1.0.9

MELONI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

SCOPELLITI

Sopprimere l'articolo.

2.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: "*d*) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero, difensore ovvero loro ausiliario o assistente"».

2.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: "*b*) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;"».

2.0.1

GASPERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 200 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera *b*), le parole "gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai" sono sostituite dalle seguenti: "gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;"».

2.0.2 BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 200 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera *b*), dopo le parole "gli avvocati," sono inserite le seguenti: "gli investigatori privati autorizzati"».

2.0.3 MELONI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 PINTO

Sopprimere l'articolo.

3.2 RUSSO

Sopprimere l'articolo.

3.3 DI PIETRO

Al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «articolo 468», inserire le altre: «391-ter, comma 7, 493, 507, 603».

3.4 CENTARO

Al comma 1, dopo il capoverso, inserire il seguente:

«1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona indicata come testimone a norma del comma 1 non possa, per infermità o altro grave impedimento, comparire dinanzi al giudice per essere sentita, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria e il difensore possono assumere informazioni soltanto dopo aver dato tempestivo avviso alle altre parti, le quali hanno facoltà di partecipare all'assunzione o di assumere, successivamente, a loro volta informazioni».

3.5

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il consulente tecnico di una parte privata può, a richiesta, essere autorizzato dal giudice a perpetrare qualsiasi accertamento ritenuto utile sulle cose sequestrate nel luogo in cui si trovano, ad intervenire alle ispezioni ovvero perpetrare qualsiasi accertamento ritenuto utile sull'oggetto delle ispezioni alle quali non sia intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è rilasciata dal pubblico ministero. Contro il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme dell'articolo 127.

1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone».

4.1

CORTELLONI

Al comma 1, al capoverso 1-bis, al primo periodo, sostituire le parole: «può autorizzare», con le seguenti: «autorizza» e sopprimere il secondo e il terzo periodo.

4.2

SCOPELLITI

Al comma 1, al capoverso 1-bis, sostituire le parole: «ad esaminare le cose sequestrate», con le seguenti: «a perpetrare qualsiasi accertamento ritenuto utile sulle cose sequestrate».

4.3

CORTELLONI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4396**Art. 1.**

Nell'articolo 13-bis ivi modificato sostituire le parole: «21 ottobre 2000» con le parole: «21 dicembre 2000».

1.1

CENTARO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Articolo 1. – 1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-bis. - (*Norma transitoria*). – 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1° gennaio e il 21 ottobre 2000".».

1.1 (Nuovo testo)

CENTARO

Nell'articolo 13-bis ivi modificato sostituire le parole: «21 ottobre 2000» con le parole: «21 gennaio 2001».

1.2

CENTARO

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 534-bis del codice di procedura civile)

1. L'articolo 534-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 534-bis. - *(Delega al notaio e all'Istituto Vendite Giudiziarie delle operazioni di vendita con incanto)*. – Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio ovvero all'Istituto Vendite Giudiziarie aventi sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione"».

1.0.1

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

(Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 567. - *(Istanza di vendita)*. – Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso le mappe censuarie e l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato. Tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, cui devono essere allegate le mappe censuarie.

In assenza della allegazione di cui sopra nel termine previsto dal secondo comma, la documentazione o il certificato notarile sostitutivo potranno essere depositati anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo entro i successivi sessanta giorni.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio, previa comparazione delle

parti, l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma.

Il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere allegato prima dell'emissione dell'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, a cura del creditore procedente o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, ovvero dell'esperto nominato dal giudice per la determinazione del valore dell'immobile.

Quando la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, non possono essere depositati a causa della mancanza, anche parziale, dei documenti presso i competenti uffici, ovvero a causa dell'inattendibilità degli stessi, la circostanza deve essere certificata dal notaio incaricato dal creditore procedente o intervenuto, o con dichiarazione, che gli uffici medesimi sono tenuti a rilasciare entro il termine di giorni cinque dalla richiesta, attestante l'impossibilità di rilasciare la detta documentazione. Il Giudice, a richiesta della parte che vi ha interesse, dispone sulla base delle dette certificazioni la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a sei mesi, decorso il quale nuovamente decorre il termine di cui al secondo comma"».

1.0.2

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 567 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari e, per il certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dall'attestazione della presentazione della relativa istanza di rilascio.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile e l'attestazione sostitutivi della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordi-

nanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. In caso di deposito dell'attestazione della presentazione dell'istanza di rilascio del certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il giudice assegna un termine perentorio alla pubblica amministrazione ed alle parti ai fini, rispettivamente, dell'emissione e del deposito dell'atto, anche se deve provvedere alla determinazione del valore del bene mediante un esperto"».

1.0.3

CENTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (*Documenti da allegare all'istanza di vendita*). - 'Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro 90 giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Dieci giorni prima della data fissata per la vendita, pena l'estinzione della procedura, deve essere depositato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a quella del deposito del ricorso. La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Salvo il certificato di destinazione urbanistica, qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, e salvo che il creditore non provi che il mancato deposito è indipendente dalla sua volontà, il Giudice, anche d'ufficio, pronuncia l'estinzione della procedura, disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562 secondo comma. Qualora il mancato deposito sia derivato da cause non imputabili al creditore, su istanza di parte, il Giudice concede per l'espletamento di tale incombenza un termine perentorio di giorni 30, decorso inutilmente il quale la procedura è estinta *ex lege* "».

1.0.4

CORTELLONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Modifica dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile)

1. L'articolo 591-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 591-bis. - *(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto)*. – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, ovvero a seguito di istanza del debitore, del creditore precedente o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il notaio delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508.

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti ai sensi degli articoli 587 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal can-

celliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985.

Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso deve essere eventualmente allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito

indicato dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto"».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Modifica dell'articolo 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

1. L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è sostituito dal seguente:

"Art. 50. - *(Surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi già iniziati)*. – Qualora sui beni del debitore sia già stato iniziato altro procedimento di espropriazione, l'esattore può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente. La dichiarazione deve essere notificata dal creditore procedente e al debitore.

Qualora entro dieci giorni dalla notifica il creditore o il debitore non abbiano corrisposto all'esattore l'importo del suo credito, l'esattore resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li continua secondo le norme di questo titolo.

L'esattore può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

Qualora l'esattore, che si sia surrogato al creditore procedente e che abbia proseguito gli atti esecutivi a norma della presente legge, dichiari di non voler perseguire gli stessi o non provveda tempestivamente agli adempimenti prescritti, il procedimento esecutivo è nuovamente devoluto, ad istanza di una qualsiasi delle parti, al giudice presso cui era iniziato. In tale caso i termini stabiliti dall'articolo 567 del codice di procedura civile iniziato a nuovamente decorrere dalla data del provvedimento di accoglimento della detta istanza"».

1.0.6

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.

(Modifica dell'articolo 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

1. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - *(Elenco della trascrizioni ed iscrizioni)*. – I certificati storici catastali richiesti dall'esattore sono rilasciati in carta libera e gratuitamente.

I conservatori dei pubblici registri immobiliari e mobiliari sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'esattore l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati, indipendentemente dagli avvisi d'asta, contenente la specificazione dei titoli trascritti

e dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e iscrizioni.

La trascrizione del pignoramento e la sua cancellazione sono eseguite gratuitamente.

I certificati storici catastali e quelli riguardanti le iscrizioni e le trascrizioni relative all'immobile sottoposto all'espropriazione possono essere sostituiti da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, cui devono essere allegate le mappe censuarie. Il relativo costo è rimborsato all'esattore in aggiunta alle spese indicate nell'articolo 61"».

1.0.7

Antonino CARUSO, BUCCIERO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

260^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,55.**IN SEDE REFERENTE*

(4272) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, il quale ricorda i momenti più significativi dell'intensa collaborazione culturale bilaterale tra l'Italia e la Francia. Dopo l'Accordo culturale del 1949, che ebbe un carattere generale, seguirono l'Accordo intergovernativo di cooperazione universitaria del 1982 e gli accordi-quadro tra la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza dei presidenti delle università francesi sul riconoscimento dei diplomi, sulla validità dei titoli e sui dottorati in co-tutela, tutti sottoscritti tra il gennaio 1996 e l'aprile 1998.

Le intese tra le autorità universitarie dei due paesi hanno poi avuto un significativo sviluppo nell'ambito del più ampio progetto costituito dalla «Dichiarazione della Sorbona» del 25 maggio 1999, sottoscritta dai Ministri competenti in materia universitaria di Francia, Italia, Germania e Regno Unito. In questa dichiarazione i quattro Governi si sono impegnati a orientare la riforma dei rispettivi sistemi universitari in modo da armonizzarne la struttura.

In tale contesto l'accordo bilaterale del 6 ottobre 1998, sottoscritto durante il vertice italo-francese di Firenze, istituisce una comune «università», intesa come area di studio con programmi, banche dati e reti telematiche in comune, in cui sia possibile realizzare progetti di ricerca

e attività di didattica congiunti, nonché conseguire titoli di studio riconosciuti in entrambi i paesi. È inoltre prevista la possibilità di cooperare con istituzioni accademiche di altri paesi europei e mediterranei, per realizzare corsi di studio integrati nonché programmi di formazione e di ricerca comunitari e internazionali.

L'università italo-francese coinvolgerà dunque tutti gli atenei di entrambi i paesi; è prevista la creazione di due segretariati, a Grenoble e a Torino, dove è stata già individuata la sede nella Certosa reale di Collegno, i cui locali dovranno essere ristrutturati e restaurati. Nel complesso si prevede un onere finanziario pari a lire 1.935 milioni per l'anno 2000 e a lire 1.900 milioni a decorrere dal 2001.

Il senatore PORCARI, pur apprezzando le finalità dell'accordo, rileva che sarebbe stato meglio creare una reale università italo-francese – cioè fondendo due atenei di pari livello e facendoli operare congiuntamente – piuttosto che dar vita a una sorta di università virtuale.

Il relatore VERTONE GRIMALDI fa presente che l'accordo produrrà risultati assai concreti, come diplomi di laurea binazionali e dottorati di ricerca in co-tutela. L'obiettivo finale è dunque la creazione di una comune università, che non sarà però limitata a due soli atenei.

Il sottosegretario SERRI conferma che lo scopo dell'accordo è quello indicato dal relatore e fa presente che, se tale esperimento produrrà buoni risultati, il Governo intende proporre accordi analoghi ad altri *partners* dell'Unione Europea. Invita pertanto la Commissione a esprimersi favorevolmente sul disegno di legge.

Il presidente MIGONE annunzia che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore JACCHIA, il quale sottolinea anzitutto che sono trascorsi più di tre anni dalla sottoscrizione dell'accordo, a causa di un certo ritardo nella presentazione del disegno di legge e del lungo *iter* presso l'altro ramo del Parlamento. Come tutti gli accordi analoghi riguardanti la collaborazione militare, anche quello con la Polonia si propone obiettivi importanti, ma ha contenuti irrilevanti. Ciò nono-

stante appare opportuna la sua ratifica, poiché costituirà la cornice entro la quale una commissione mista definirà opportune iniziative di carattere tecnico.

Il sottosegretario SERRI concorda con il Relatore, rilevando che gli accordi di cooperazione nel settore della difesa sono intese di carattere generale nel cui quadro sono poi negoziati protocolli tecnici tra le autorità militari.

Il presidente MIGONE annunzia che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

(4397) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore, senatore JACCHIA, si richiama alle considerazioni svolte sul precedente disegno di legge, per gli aspetti di carattere generale, e rileva che sarebbe forse opportuno proporre all'Assemblea un ordine del giorno in cui si accenni al problema delle minoranze nazionali in Estonia, per invitare il Governo a promuovere le opportune iniziative volte a incoraggiare la tutela dei loro diritti. A tal riguardo fa presente che la sola minoranza russa è pari al 30 per cento della popolazione e, per di più, è costituita in larga parte da tecnici assai qualificati, che si trasferirono in Estonia per lavorare nelle industrie belliche sovietiche situate in quel paese.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea che in tutti i paesi baltici i russi, considerati in passato alla stregua di usurpatori, sono stati oppressi dopo l'indipendenza da un nazionalismo che spesso sconfinò nel razzismo.

Il senatore PORCARI si dichiara d'accordo nell'approvare un ordine del giorno sulla tutela delle minoranze nazionali, pur essendo convinto che chi ama davvero la libertà dovrebbe difendere i diritti dell'uomo in quanto individuo.

La senatrice DE ZULUETA ritiene che il problema sollevato dal Relatore dovrebbe essere affrontato soprattutto nelle istituzioni europee di cui l'Estonia è membro, cioè il Consiglio d'Europa e l'OSCE, nonché in seno all'Unione Europea, alla cui *membership* aspira. Non è comunque contraria a presentare in Assemblea l'ordine del giorno proposto dal Relatore.

Il senatore MARTELLI pone in risalto l'esigenza di tutelare i diritti umani in ogni parte del mondo, conciliando i diritti degli individui con le esigenze della società.

Il presidente MIGONE fa presente che il suo *status* di paese candidato all'Unione Europea impone all'Estonia di rispettare gli *standards* europei anche in materia di diritti umani e di tutela delle minoranze. Più in generale, è opportuno che l'Unione Europea disincentivi i vari nazionalismi che turbano il continente, usando la classica tattica del bastone e della carota.

Il relatore JACCHIA prende atto del generale consenso alla presentazione di un ordine del giorno, la cui approvazione da parte dell'Assemblea servirà da stimolo alla parte migliore della società estone.

Il sottosegretario SERRI dichiara che il Governo è sensibile al problema delle minoranze, i cui diritti vanno garantiti al pari di quelli degli individui. È infatti molto importante tutelare l'identità culturale delle varie nazionalità, ivi compreso il diritto all'uso della lingua, che comunque dovrebbe essere esercitato con un certo pragmatismo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, intervenendo per dichiarazione di voto, annunzia che è favorevole all'approvazione del disegno di legge nonostante gli evidenti limiti dell'accordo, e ribadisce che esso non deve essere in alcun modo interpretato come un atto di ostilità verso la Russia. È anzi necessario contrastare il razzismo dei baltici, che discrimina non soltanto i russi, ma anche gli ucraini, gli abitanti dell'Asia centrale e addirittura gli ebrei.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4398) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998, approvato dalla Camera dei deputati*
(Esame)

Il relatore CORRAO osserva in primo luogo che la Macedonia è un paese interessante sotto il profilo culturale, poiché presenta una molteplicità di culture che la storia ha stratificato in una ristretta area geografica. Finora la cooperazione culturale tra i due paesi è avvenuta su una base di volontariato e di spontaneità, non essendovi un impegno in tal senso dei due Governi. L'accordo del 21 gennaio 1998 rappresenta pertanto un salto

di qualità; il disegno di legge che ne autorizza la ratifica dispone anche stanziamenti che sembrano sufficienti almeno alla prima fase di attuazione.

È però necessario che il Ministero degli affari esteri informi la Commissione sulle attività finora svolte e sui programmi futuri, indicando le priorità che saranno adottate nel finanziare le varie iniziative. Si deve tener conto peraltro che il sistema scolastico e universitario macedone ha subito una involuzione dopo la disgregazione dell'ex Iugoslavia e, in particolare, l'ateneo della minoranza albanese ha dovuto sospendere la propria attività.

Il senatore PORCARI condivide i rilievi del Relatore e osserva che in futuro sarebbe opportuno promuovere accordi-quadro di cooperazione culturale tra l'Unione Europea nel suo complesso e i paesi terzi.

Il sottosegretario SERRI raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a, 5^a e 7^a. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4409) Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, che sottolinea l'importanza della Convenzione n. 182 e della relativa raccomandazione n. 190, adottate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nello scorso mese di giugno. Esse rappresentano infatti un punto di equilibrio tra la richiesta dei paesi industrializzati di estendere gradualmente all'intero pianeta i loro *standards* sociali, a cominciare dal divieto del lavoro minorile, e l'opposto atteggiamento dei paesi in via di sviluppo, che vedono in tale politica un tentativo ipocrita di ridurre la loro competitività.

Il compromesso raggiunto a Ginevra consiste nel vietare non il lavoro minorile in sé, ma le «forme peggiori», cioè le più odiose forme di sfruttamento, tra cui rientrano anche la riduzione in schiavitù e la tratta dei minori, la prostituzione e l'impiego dei minori in attività pornografiche. È altresì previsto un monitoraggio a livello internazionale, per verificare il rispetto dell'accordo, e gli Stati contraenti sono obbligati ad adeguare la loro legislazione alle disposizioni del medesimo ac-

cordo. Per l'Italia tale problema non sussiste, poiché la legislazione penale e in materia di lavoro è già conforme al testo della Convenzione.

Il senatore PORCARI condivide il contenuto degli atti in esame e i loro nobili scopi, ma ritiene deludente l'assenza di qualsiasi sanzione per i Governi responsabili della loro violazione. Ciò nonostante è opportuno ratificare la Convenzione di Ginevra e la relativa raccomandazione in tempi molto brevi, per consentirne l'entrata in vigore. Bisognerà poi vigilare per la loro attuazione, respingendo il ricatto politico di tutti quei paesi che tollerano la schiavitù dei bambini nel nome dello sviluppo.

La senatrice DE ZULUETA osserva che la tutela del lavoro minorile contro ogni abuso e sfruttamento deve essere portata avanti non soltanto in seno all'OIL, ma anche nell'OMC, poiché gli accordi in materia commerciale e la cooperazione economica, in generale, devono essere conciliabili con la tutela di tutti i lavoratori. Uno strumento per agire in tal senso potrebbe essere l'introduzione di marchi di garanzia, che attestino la conformità del processo produttivo alle norme internazionali in materia di lavoro minorile.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ricorda in primo luogo che la rivoluzione industriale inglese si basò ampiamente sullo sfruttamento del lavoro minorile e che la Germania per raggiungere e superare l'Inghilterra sfruttò al massimo la mano d'opera e, per di più, impose tariffe doganali protezionistiche. I paesi in via di sviluppo, privi di capitali e di tecnologie, non possono neppure fare un ricorso indiscriminato a misure protezionistiche, a causa delle regole imposte dall'OMC e per timore delle reazioni da parte dei paesi industrializzati: è questa la vera ragione per cui devono sfruttare al massimo il fattore lavoro, abbassandone i costi a livelli irrisori. Quanto poi ai marchi di garanzia, l'esperienza di altri paesi ha dimostrato che servono a ben poco.

Il sottosegretario SERRI fa presente che la convenzione in esame si inserisce in un quadro più vasto, costituito dal tentativo dei paesi industrializzati di inserire negli accordi commerciali la cosiddetta clausola sociale, imponendo così a tutto il mondo i loro stessi *standards* sociali. Questo punto di vista, che ha contribuito all'*impasse* dell'OMC, è invece minoritario nell'UNCTAD, cioè nell'agenzia dell'ONU in cui sono più forti i paesi in via di sviluppo: ci si chiede, in particolare, quale sarà la sorte dei bambini in quei paesi, se davvero fosse applicata la clausola sociale. È evidente la necessità di compensazione per i paesi in via di sviluppo che accettino di tutelare i lavoratori, altrimenti ciò costituirà un limite allo sviluppo, come ha compreso ormai anche la Banca Mondiale.

Quanto poi all'assenza di sanzioni, lamentata dal senatore Porcari, occorre considerare che anche le condanne politiche da parte di organizzazioni internazionali universalmente rispettate sono ormai assai temute dai Governi dei paesi in via di sviluppo. In ogni caso gli atti in esame

sono stati giudicati da tutti gli esecutivi assai utili e nessuno ha saputo proporre soluzioni migliori.

Il presidente MIGONE fa presente che non tutte le Commissioni consultate hanno potuto esprimere il loro parere. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

317^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUERZONI*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE*

(4336-ter) *Disposizioni in materia di beni immobili pubblici*, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(4338) *Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore CASTELLANI, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta la Commissione ha proceduto alla costituzione di un comitato ristretto finalizzato, tra l'altro, ad esaminare le modifiche da apportare al disegno di legge n. 4338 alla luce delle disposizioni recate dalla legge n. 488 del 1999 (finanziaria per il 2000) in materia di immobili dello Stato, ritiene più opportuno, in considerazione della natura di disegno di legge collegato, concentrare l'attenzione del collegio minore su quest'ultimo provvedimento, le cui disposizioni, rispetto al disegno di legge n. 4336-ter, presentano un carattere più organico e omogeneo. Tutto ciò premesso, propone quindi che il comitato ristretto assuma come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 4338.

Sulla proposta del relatore conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si apre il dibattito.

Il senatore PASQUINI esprime un apprezzamento complessivo sullo schema di decreto legislativo, ricordando altresì il positivo contributo dell'iniziativa parlamentare nella definizione di alcuni principi della legge di delega. In particolare, rispetto all'originario testo del Governo, fu proposta l'introduzione della esenzione fiscale per la prosecuzione dei contributi volontari a favore degli istituti di previdenza pubblici, e fu chiarita soprattutto la natura dei piani pensionistici individuali, considerati poi correttamente in quello che viene definito il «terzo pilastro» del sistema previdenziale.

Dopo aver sottolineato la sostanziale coerenza dello schema di decreto legislativo con i principi ed i criteri dettati dalla normativa di delega, l'oratore si sofferma poi su alcune questioni meritevoli di approfondimento.

Attesa la esigenza di contribuire in maniera decisiva, anche con il varo della normativa in esame, alla costruzione della previdenza complementare – sia collettiva che individuale – rispetto a quella obbligatoria pubblica, egli non ritiene fondata la osservazione circa un eccessivo favore del legislatore nei confronti dei fondi pensione chiusi. La disciplina di questi ultimi, in particolare laddove si prescrive un termine minimo di partecipazione agli stessi, appare adeguata alla necessità di precostituire, soprattutto per i lavoratori dipendenti più giovani, una base contributiva aggiuntiva in grado di realizzare rendimenti finanziari tali da controbilanciare la riduzione delle erogazioni previdenziali, allorquando entrerà pienamente in vigore la normativa introdotta con la cosiddetta riforma Dini. Con il passaggio ad una diversa modalità di calcolo delle somme spettanti a titolo previdenziale, come previsto dalla citata riforma, si ridurrà consistentemente il reddito erogato dagli enti previdenziali pubblici, ragion per cui appare opportuno agevolare lo strumento principale costituito dai fondi pensione.

Un altro aspetto riguarda invece il trattamento fiscale dei fondi pensione: attualmente per la previdenza pubblica le somme versate a titolo di contributi sia dal datore di lavoro che dai dipendenti non sono tassate, così come non vengono soggette a tassazione le somme gestite dall'INPS. Per i fondi pensione l'intervento modificativo riguarda sia le somme erogate che i rendimenti di gestione. La proposta governativa, in linea con i principi di delega, e che egli condivide, è quella di esclu-

dere dalla imposizione le somme erogate per quella quota parte corrispondente a redditi già assoggettati all'imposta.

Naturalmente, egli condivide anche la riduzione dell'aliquota sui rendimenti di gestione dal 12,5 all'11 per cento, anche se ne sarebbe preferibile una ulteriore riduzione. Il giudizio sulla opportunità di utilizzare la leva fiscale per costruire un solido sistema di previdenza complementare si fonda sulla considerazione che la previdenza complementare si struttura secondo un sistema di capitalizzazione delle somme accantonate, mentre invece la previdenza obbligatoria pubblica agisce con un meccanismo a ripartizione. Quest'ultimo meccanismo trova ragione nel principio di solidarietà intergenerazionale e intersettoriale che ne giustifica l'impegno finanziario pubblico. Sulla scorta di queste considerazioni, l'oratore però solleva il dubbio circa l'insorgere di possibili confusioni tra gli strumenti della previdenza complementare collettiva (fondi aperti o chiusi) e quelli della previdenza complementare individuale (per lo più contratti di assicurazione sulla vita). Molto opportunamente il Governo ha escluso i semplici contratti assicurativi a natura finanziaria dalle agevolazioni in questione, considerando meritevoli di attenzione solo i contratti assicurativi a finalità previdenziali, cioè quelli che per durata di contratto, anzianità anagrafica minima di godimento e percentuale di erogazione del capitale sotto forma di rendita, assumano veste di risparmio previdenziale.

In relazione ai contratti assicurativi a carattere previdenziale, egli formula osservazioni critiche circa l'attribuzione di poteri regolamentari in materia di previdenza complementare individuale alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in quanto organismo che opera nell'ambito proprio del cosiddetto «secondo pilastro». Il regime autorizzativo dei contratti assicurativi istituenti forme pensionistiche individuali non sembra, inoltre, in linea con i principi comunitari di eguale trattamento delle imprese su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Da ultimo, egli ritiene essenziale chiarire il regime di deducibilità delle somme versate dai lavoratori dipendenti che non aderiscono a fondi chiusi, ovvero che abbandonino i fondi pensione chiusi, soprattutto rispetto all'obbligatorietà di accantonare quote del trattamento di fine rapporto. Conclusivamente, formula alcune osservazioni sul regime di neutralità fiscale dei contributi versati dal dipendente e dal datore di lavoro.

A giudizio del senatore D'ALÌ, l'obiettivo di costruire un valido sistema complementare alla previdenza obbligatoria pubblica, anche attraverso la incentivazione delle forme pensionistiche individuali è messo gravemente in forse dal legislatore delegato, con la predisposizione di una disciplina estremamente farraginoso e complessa, quale quella recata dall'articolo 2. L'attribuzione di competenze di controllo e di regolamentazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia di contratti di assicurazione aventi caratteristiche previdenziali appare alquanto discutibile, se non addirittura contraria alla volontà di avviare in tempi ce-

leri tali strumenti di risparmio previdenziale individuale. A suo giudizio, quindi, il relatore dovrebbe inserire nel parere da rassegnare al Governo una osservazione critica circa la estrema complessità e farraginosità della disciplina, nonché l'esplicito invito ad espungere la Commissione di vigilanza sui fondi pensione dagli enti competenti a regolamentare la materia dei contratti di assicurazione sulla vita.

Il presidente GUERZONI, preso atto della rinuncia del RELATORE ad intervenire in replica e dell'orientamento della Commissione a svolgere ulteriori interventi illustrativi nella fase di esame dello schema di parere, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GRANDI dichiara che il Governo annette estrema importanza al raggiungimento dell'obiettivo di avviare con successo la previdenza complementare individuale e collettiva nel contesto di progressiva attuazione della riforma della previdenza pubblica. Tale riforma, infatti, impone di preconstituire fin da adesso le basi finanziarie, collettive e individuali, per sostenere la riduzione delle somme erogate dagli enti previdenziali pubblici. È vero però che l'introduzione di forme previdenziali complementari deve essere accompagnata, oltre che dalla leva fiscale, anche da fattori economici o psicologici, che finora hanno forse frenato lo sviluppo di tali strumenti. Ciò considerato, il Governo ritiene essenziale favorire l'orientamento dei lavoratori, dipendenti o autonomi, verso scelte di risparmio a fini previdenziali. Egli, peraltro, non nasconde che lo schema di decreto legislativo in esame costituisce solo il primo passo per attuare tale riorientamento, che dovrebbe poi essere seguito da un intervento volto ad utilizzare le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto a fini previdenziali. Non vi è dubbio infatti che il TFR potrà costituire il volano principale per incrementare le somme accantonate a fini pensionistici.

Circa le osservazioni avanzate in precedenza, il rappresentante del Governo richiama l'attenzione sul rispetto delle compatibilità finanziarie complessive cui deve soggiacere anche il provvedimento in titolo, in ordine alle quali l'aliquota dell'11 per cento sulla gestione dei fondi pensione appare un punto, al momento, difficilmente modificabile.

Per quanto riguarda invece le competenze della COVIP, la cui funzione di controllo non appare messa in discussione, può essere oggetto di ulteriore approfondimento il profilo regolamentare ad essa attribuito nel provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

387^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4216) *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) *BRIENZA ed altri. - Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico*

(560) *LORENZI. - Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria*

(1636) *Athos DE LUCA ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni*

(2416) *D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici*

(2977) *BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole*

(3126) *BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria*

(3740) *TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica*

(4356) *ASCIUTTI ed altri. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici;*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - era proseguita la votazione degli

emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4216, assunto come testo base, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 dicembre.

Prima di riprendere la votazione degli emendamenti, ha la parola il sottosegretario Nadia MASINI la quale, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti avanzata nella seduta di ieri dal senatore Ascutti in ordine all'articolazione interna che il Governo intende conferire alla scuola di base di durata settennale, precisa che il disegno di legge n. 4216 esplicita chiaramente le finalità del disegno di legge, rinviandone tuttavia la traduzione in obiettivi specifici ad altri provvedimenti. Peraltro, ella non ha difficoltà a dichiarare che, ad avviso del Governo, la scuola di base non rappresenta affatto la sommatoria di una parte dell'attuale scuola elementare e di una parte dell'attuale scuola media, con l'inevitabile contrazione dell'una a beneficio dell'altra; al contrario, essa rappresenta un elemento unitario, da articolarsi in rapporto alle esigenze degli alunni attraverso la valorizzazione dei punti più alti dell'attuale sistema scolastico. Al riguardo, giudica positivamente la recente riforma della scuola elementare (il cui monitoraggio ha dato risultati incoraggianti), e ritiene che essa rappresenti un capitale importante da utilizzare nella nuova scuola di base. D'altronde, osserva, la proposta di riforma del Polo prevede una scansione temporale diversa, ma rinvia anch'essa ad una graduale attuazione dei meccanismi di riordino.

Per quanto riguarda l'individuazione dei curricoli della scuola di base e del ciclo secondario, ella ricorda poi che l'articolo 8 del regolamento sull'autonomia scolastica prevede un decreto del Ministro, emanato previo parere delle Commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, per la definizione della quota nazionale di tali curricoli e di quella attribuita all'autonomia delle singole scuole. Il profilo ordinamentale è tuttavia indispensabile per costruire il nuovo impianto ed in tal senso ella auspica una rapida approvazione del disegno di legge n. 4216, così come sollecitato anche nella seduta di ieri nel corso della relazione introduttiva della senatrice Pagano sul documento governativo recante le linee e gli indirizzi generali sull'autonomia scolastica.

Si riprende quindi la votazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.14 è stato ritirato dai presentatori.

Il senatore ASCIUTTI, nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.41, lamenta che – nonostante le precisazioni del sottosegretario Masini – l'articolazione interna del settennato di base resti assai fumosa, tradendo l'incapacità del Governo a palesare fin d'ora gli obiettivi finali della riforma. Auspica che tale chiarimento avvenga quanto meno in Aula e chiede la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.41.

Il senatore BRIGNONE ritiene irrealistico che il Governo non abbia già assai chiaro l'intero disegno riformatore, tanto più che l'articolo 6 del disegno di legge n. 4216 prevede una delega di sei mesi per la definizione del programma attuativo, su cui il Parlamento sarà chiamato esprimersi in appena quarantacinque giorni. Lamenta dunque la pervicace laconicità del Governo ed auspica un confronto più aperto in Aula.

Il senatore LORENZI si dichiara invece più ottimista a seguito delle dichiarazioni del sottosegretario Masini.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento 1.41 è posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 1.64, il senatore ASCIUTTI dichiara il proprio voto favorevole e richiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE, constata l'assenza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

hLAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

346^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(4173) Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore VEDOVATO, osserva che il disegno di legge in esame trae origine dall'articolo 7 della legge n. 454 del 1997, secondo cui il Ministro dei trasporti avrebbe dovuto presentare un progetto di riordino del sistema tariffario in un mercato aperto e concorrenziale, allo scopo di superare l'attuale sistema di tariffe a forcilla che non ammette deroghe di tipo contrattuale e che costituisce quindi un vincolo alla libera contrattazione. Il provvedimento in esame – come previsto anche dal citato articolo 7 della legge n. 454 – prevede una fase transitoria nella quale il sistema tariffario viene regolato con accordi collettivi e solo in un secondo momento il passaggio alla totale liberalizzazione. Viene altresì istituito un nuovo documento di trasporto e si introduce una normativa di regolazione delle controversie.

L'articolo 1 indica le finalità generali della nuova normativa; l'articolo 2 dispone che le tariffe di trasporto siano regolate da accordi collettivi; l'articolo 3 istituisce un nuovo documento di trasporto in sostituzione della lettera di vettura; l'articolo 4 disciplina la materia delle controversie derivanti non solo dall'applicazione delle tariffe ma più in generale dal rapporto che trae origine dal contratto di trasporto; l'articolo 5 configura il sistema delle tariffe determinate attraverso gli accordi collettivi come un sistema transitorio a termine e l'articolo 6, infine, reca

le disposizioni finali abrogando le norme che attualmente disciplinano il sistema tariffario e, in particolare, quelle relative alla tariffa obbligatoria a forcella.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

314^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*IN SEDE CONSULTIVA***(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati**(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore sottolinea preliminarmente che il Capo II (*artt. 3 e 4*) dell'A.S. 4339 recante «Interventi nel settore agricolo», all'esame della Commissione in sede consultiva per i profili di competenza, risponde all'esigenza – così come è affermato nella stessa relazione illustrativa preliminare – di una legge di orientamento dei mercati agricoli, per far fronte alle trasformazioni in atto nell'agricoltura italiana rispetto alle prospettive di globalizzazione dell'economia e di apertura dei mercati (si riferisce all'Agenda 2000 alle trattative in corso per il WTO, e alla riforma delle OCM mediterranee cui ha fatto riferimento il Ministro De Castro anche recentemente).

In via preliminare, ricorda che di un disegno di legge d'orientamento si è a lungo occupato il mondo agricolo, che è privo, dopo l'esaurirsi degli effetti della legge n. 752 del 1986 (Legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura), di uno strumento programmatico, legislativo e finanziario, per la regolazione delle politiche di settore, ancor più necessario alla luce delle profonde modifiche intervenute, dopo il decreto legislativo n. 143 del 1997 e il successivo decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, nell'assetto dei rapporti Stato-Regioni in materia di comparto primario. Occorre peraltro rilevare che il lungo dibattito (svoltosi a livello informale a vari livelli politici e anche fra i competenti organi ministeriali e gli organismi rappresentativi degli inte-

ressi di settore nella logica della concertazione apertasi anche con la creazione del «tavolo verde» e del «tavolo agroalimentare») non è però sfociato nell'adozione di un disegno di legge ordinario, avendo il Governo preferito, come per altri settori di intervento, scegliere la strada della delegazione legislativa, che presumibilmente potrà consentire tempi più accelerati per l'adozione del nuovo, importante quadro normativo. Peraltro, la scelta di accorpare molte materie (prevalentemente attinenti alla regolazione, alla internazionalizzazione dei mercati e delle imprese, alle comunicazioni e alle infrastrutture) nello stesso A.S. 4339, qualificato dal Governo come «provvedimento collegato», ha implicato che il medesimo provvedimento sia stato assegnato congiuntamente alla 8^a e alla 10^a Commissione, prevedendosi soltanto l'assegnazione in sede consultiva alla 9^a Commissione. Ricorda al riguardo che, non appena venuto a conoscenza di tale assegnazione, nella seduta dell'Assemblea del 1° dicembre 1999, aveva posto tale questione procedurale, ipotizzando lo stralcio degli articoli di competenza della 9^a Commissione, per consentirne l'esame alla medesima. Ricorda altresì che, con lettera del 6 dicembre, il Presidente del Senato, tenendo conto delle osservazioni formulate anche da altri senatori circa la particolare importanza che la Commissione agricoltura annette alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 in esame, ha comunicato di avere invitato il Presidente delle Commissioni riunite 8^a e 10^a a far sì che le Commissioni stesse - nel corso dell'esame di merito - diano tutto il rilievo possibile al parere che sarà espresso dalla Commissione agricoltura. Questa sembra, a suo avviso, pertanto l'unica strada utile sia per consentire un esame approfondito, sia per ancorare la discussione alle modalità previste per l'esame dei provvedimenti collegati dal Regolamento del Senato.

Passando quindi al merito delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, ritiene condivisibile l'obiettivo enunciato dall'Esecutivo di una razionalizzazione del quadro normativo, volta a favorire la realizzazione di economie di scala, al fine di ridurre i costi di produzione per il settore: le norme delegate che verranno così emanate sono infatti da collegare ad un importante intervento normativo adottato (sempre attraverso la procedura della delega legislativa) su iniziativa di un emendamento parlamentare proposto e accolto in Senato per l'armonizzazione dei costi di produzione, delega che è sfociata nel decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173. Ricorda poi che il Governo è nuovamente intervenuto con l'articolo 25 della legge n. 144 del 1999 (Collegato per il 1999) che ha istituito un Fondo per lo sviluppo in agricoltura, in cui vengono fatti affluire alcuni dei regimi di aiuto previsti proprio dagli articoli 1, (commi 3 e 4), dagli articoli 2, 6, 10 (comma 4) e dall'articolo 13 (comma 1 del citato decreto legislativo n. 173); da ultimo il Parlamento ha approvato la legge 23 dicembre 1999, n. 499 («Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale»), con la quale viene definita una procedura di programmazione per il settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, attraverso la adozione di un documento programmatico agroalimentare che coordini

sia i programmi di competenza regionale, sia quelli interregionali e le azioni comuni riguardanti l'insieme delle Regioni e delle Province autonome, in forma cofinanziata, sia gli interventi nazionali del MIPAF, nonché quelli previsti dal citato decreto n.173 e quelli predisposti dalla Società Sviluppo Italia. (È altresì opportuno ricordare che l'articolo 3 identifica le dotazioni finanziarie regionali e l'articolo 4 autorizza la spesa di 250 miliardi annui per il finanziamento delle attività di competenza del MIPAF).

È pertanto alla luce di tale complesso e in qualche modo «frammentario» quadro di riferimento – che sicuramente richiede un adeguato coordinamento – che va, a suo avviso, valutata la portata, le finalità e i principi e criteri direttivi della delega attribuita al Governo dagli articoli 3 e 4 all'esame. L'obiettivo perseguito dal Governo appare, quindi, quello di dotare il settore primario di uno strumentario giuridico-economico che, essendo solo in parte riconducibile alla disciplina comunitaria, richiede – come affermato nella relazione illustrativa – una iniziativa legislativa nazionale: in tal senso va inteso il termine «orientamento», che vuole tenere conto non solo dei mutamenti già intervenuti ma anche degli scenari e delle linee di evoluzione del settore, dettando un sistema di regole coerenti e improntate a criteri di semplificazione, razionalizzazione e modernizzazione.

Ricorda poi che gli obiettivi nell'esercizio della delega (da attuare entro centoventi giorni, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti) sono enunciati al comma 2 dell'articolo 3: promuovere lo sviluppo economico e sociale del settore, tutelando le risorse naturali e la biodiversità; favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale, sostenendo la multifunzionalità; ammodernare le strutture produttive, sviluppando la competitività e tutelando i consumatori; migliorare la qualità e il rapporto fra prodotto e territorio; favorire l'insediamento dei giovani ma al contempo potenziare tutte le forme di concentrazione dell'offerta compatibili con i regimi di concorrenza; assicurare uno sviluppo occupazionale nel settore. I principi e criteri direttivi – prosegue il Presidente relatore – previsti dall'articolo 4 riguardano poi (secondo quanto è precisato nella relazione illustrativa) la definizione dei soggetti imprenditori agricoli e delle attività di coltivazione, di allevamento e connesse, la conservazione dell'unità aziendale, l'integrazione dell'attività agricola con altre attività, l'incremento dell'agriturismo, la diffusione dell'innovazione tecnologica, il rafforzamento dei sistemi di controllo dei prodotti agricoli, l'inteprofessionalità, l'ammodernamento di nuovi strumenti assicurativi contro i rischi naturali e di mercato, la concentrazione dell'offerta, la disciplina del lavoro atipico e occasionale, la dismissione di terreni demaniali, l'estensione dell'operatività del Fondo per lo sviluppo in agricoltura.

L'articolo 4 enuncia pertanto (per la verità secondo una formulazione che appare in alcuni casi eccessivamente sintetica e generica) i principi e i criteri direttivi che dovranno orientare l'Esecutivo nell'esercizio della delega: si tratta di quindici principi e criteri direttivi, che ab-

bracciano – come si è visto – una vasta gamma di materie e che in alcuni casi non sembrano andare molto aldilà della mera enunciazione della materia stessa (fa ad esempio riferimento alle lettere *a*), *b*), *c*), *h*), *m*), *p*), *q*)); anche la enunciazione di altri criteri e principi, pur ancorando la definizione delle materie alla elencazione di obiettivi, reca una formulazione normativa di latitudine talmente ampia, da poter apparire generica e comunque da rendere difficile la previsione delle modalità e dei criteri con cui poi la delega medesima verrà esercitata (così per quanto previsto, ad esempio, alle lettere *g*), *l*) ed *n*)). Ricorda infine che il comma 2 dell'articolo 4 include nella materia da riordinare in testi unici, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, anche i testi unici compilativi previsti dall'articolo 10 della legge n. 128 del 1998 (riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Complessivamente si tratta quindi, a suo avviso, di valutare se, alla luce anche degli obiettivi generali enunciati all'articolo 3, non si renda opportuna, per i principi e criteri direttivi riportati all'articolo 4, una eventuale riformulazione almeno di alcuni di tali principi e criteri direttivi: tale opzione appare, a suo avviso, l'unica realmente percorribile al fine di aumentare il grado di trasparenza normativa dell'operazione che il Governo si accinge a varare per dotare il settore di un quadro più organico di riferimento. Alla luce di tali considerazioni, è anche da valutare se non sia opportuno (oltre a meglio definire i principi e i criteri già enucleati dal Governo) anche ampliare comunque la latitudine delle materie su cui affidare al Governo la delega legislativa: naturalmente ove si opti per tale scenario (per esempio inglobando in un unico quadro normativo di riferimento quanto previsto anche dal decreto legislativo n. 173 e dalla recente legge n. 499 del 1999, la cosiddetta legge pluriennale, che peraltro ha una struttura normativa assai sintetica), occorre valutare se ciò non si traduca in una operazione il cui risultato normativo finale sia, comunque, per la sua complessità, difficilmente valutabile *a priori*, all'atto del conferimento della delega. In particolare, appare assolutamente da chiarire quale sia la portata del principio di cui alla lettera *q*) relativo all'ampliamento della portata del citato Fondo per lo sviluppo: si tratta cioè di accertare se l'obiettivo è meramente quello di far confluire nel Fondo anche gli altri regimi di aiuto provenienti dal decreto legislativo n. 173 (originariamente non fatti confluire nel Fondo stesso) o se l'obiettivo non sia invece quello di delineare tale Fondo come uno strumento contabile di modulazione e flessibilizzazione di decisioni contabili e di dotazioni finanziarie.

Ritiene comunque assolutamente opportuno che il Governo fornisca dei chiarimenti e comunque espliciti meglio, in sede parlamentare, quali siano gli obiettivi politici e normativi che intende perseguire con la richiesta di delega, al di là delle affermazioni piuttosto di massima, contenute nella relazione illustrativa.

Infine, va valutata l'opportunità di inserire nelle materie oggetto di delega alcune questioni a suo avviso di grande rilievo: in primo luogo,

in linea con l'obiettivo già enunciato alla lettera *d*), del comma 2 dell'articolo 3 («garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e i rapporti tra prodotti e territorio ...»), va, a suo avviso, previsto un ulteriore principio e criterio direttivo relativamente alla istituzione dei distretti agroalimentari di qualità (oggetto di un disegno di legge di cui è primo firmatario, l'A.S. 2370), che potrebbero trovare idonea collocazione normativa nella legge di delega, in coerenza con gli obiettivi di politica agricola dell'Unione, volti anche alla tutela ambientale e alla multifunzionalità, prevedendo quindi il distretto quale nuova forma di autogoverno dell'agricoltura che aggrega soggetti della filiera e istituzioni locali, che ricompone i valori e gli interessi agroeconomici di un territorio, strumento strategico dell'inserimento della realtà locale nel globale, marchio di un territorio oltre che di un singolo prodotto. Potrebbero poi essere inserite nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 4 anche ulteriori questioni. In secondo luogo, il tema della sicurezza alimentare, di grande attualità e di crescente interesse per tutti i consumatori non solo in Italia, ma in tutto il mondo, che potrebbe inquadrarsi nella lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 4. In terzo luogo, il tema della predisposizione di strumenti moderni ed efficaci per la valorizzazione sui mercati esteri dei prodotti agroalimentari italiani, del *made in italy*, del sistema qualità-Italia, sulla base dell'esperienza positiva della francese SOPEXA (come verificato nella recente missione in Francia della 9ª Commissione). In quarto luogo, il tema della definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'azione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consenta – come avviene in altri Paesi europei come la Francia – forme di programmazione produttiva e deroghe specifiche per i prodotti DOP, IGP. In quinto luogo, il tema dell'opportunità di evidenziare ed assicurare visibilità specifica al settore della pesca e dell'acquacoltura. In sesto luogo, il tema della specificazione, all'interno dell'obiettivo dello sviluppo e della valorizzazione dell'imprenditoria giovanile nell'agricoltura, non solo degli aspetti di successione familiare ma anche della previsione di agevolazioni per l'ingresso nuovo di giovani in agricoltura. Si tratta infine di ancorare l'obiettivo della razionalizzazione normativa (già previsto) oltre che all'adeguamento alle novità e alle trasformazioni che coinvolgono il settore primario, anche alla semplificazione amministrativa, prevedendo una specie di «Bassanini agricola», al fine di rendere più efficace e trasparente la spesa e rinsaldare i rapporti tra il cittadino e le istituzioni.

Richiama infine l'attenzione sull'esigenza di chiarire le connessioni normative esistenti fra i criteri e i principi direttivi enunciati rispetto ad altre questioni già sul tappeto: ad esempio la connessione fra la lettera *g*) dell'articolo 4 e la riforma degli Istituti di ricerca in agricoltura; fra quanto previsto alla lettera *l*) dell'articolo 4 e le ipotesi di riforma dei servizi assicurativi, previsti dalla bozza di riforma in *itinere* della legge n.185 del 1992 (relativa al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura); le implicazioni fra la lettera *p*) dell'articolo 4 e le disposizioni in

materia di dismissioni dei terreni agricoli previste dalla legge finanziaria del 2000.

In conclusione, propone sin d'ora che la Commissione agricoltura emetta un parere favorevole con le osservazioni e le condizioni cui ha testè accennato e che potranno certamente essere arricchite non solo dalle audizioni decise nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, ma in particolare dallo svolgimento del dibattito in Commissione.

Il Presidente propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alle prossime sedute da convocare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

288^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,30.***AFFARI ASSEGNATI****Sulla verifica dell'efficacia delle disposizioni della legge n. 192 del 1998, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive**

(Esame e rinvio)

Il relatore MICELE ritiene utile procedere ad una verifica dello stato di attuazione e dell'efficacia della legge di disciplina della subfornitura nelle attività produttive a quindici mesi dalla sua entrata in vigore.

Ricorda, in proposito, che, in sede di approvazione della legge, l'Assemblea del Senato, con un apposito ordine del giorno, impegnò il Governo a verificare l'efficacia del provvedimento dopo un anno dall'approvazione definitiva, coinvolgendo in questa verifica tutte le categorie interessate.

È opportuno, a suo avviso, dare luogo ad una serie di audizioni dei soggetti interessati all'applicazione della legge, al termine delle quali sviluppare una riflessione conclusiva che consenta, si augura in un modo quanto più ampiamente condiviso, di elaborare, ove necessarie, le opportune modificazioni che mettano la legge in grado di soddisfare al meglio l'esigenza di assicurare al settore delle subfornitura condizioni idonee ad esaltare la concorrenza, fondata sulla piena autonomia negoziale della parti e su un equilibrato rapporto tra imprese committenti ed imprese subfornitrici.

Nella verifica oggi si è agevolati da un intenso lavoro di monitoraggio che è stato posto in essere in questi quindici mesi sull'applicazione della legge, sui suoi limiti, sulle sue insufficienze. Pensa, al riguardo, ai vari osservatori che sono stati istituiti dalle associazioni imprenditoriali, dalle camere di commercio, dai gruppi parlamentari che mettono a disposizione un materiale molto interessante da utilizzare nella indagine al fine di predisporre le soluzioni più opportune. Potrà essere di aiuto anche la notevole produzione dottrinale che in questi

mesi è stata pubblicata e che era pressoché inesistente quando, quattro anni addietro, la commissione industria del Senato cominciò ad occuparsi di subfornitura e della necessità di una sua regolamentazione per legge.

I dati sullo stato di applicazione, (che peraltro offrono un quadro ancora parziale) evidenziano la presenza di disfunzioni che sembrano in grado di deviare o frustrare gli obiettivi che ci si era proposti di realizzare con l'approvazione della legge.

In particolare, due norme fondamentali, l'articolo 1 (definizione) e l'articolo 9 (abuso di dipendenza economica) segnalano un quadro di maggiore sofferenza e comportano i problemi interpretativi e operativi più rilevanti.

La definizione del contratto di subfornitura e la delimitazione dell'ambito di applicazione della legge si prestano, in molti casi strumentalmente, a letture fortemente diversificate che oscillano da una interpretazione molto estensiva ad una più riduttiva. L'interpretazione più riduttiva, che non trova riscontro nell'esame degli atti parlamentari, tende a rappresentare il subfornitore come un mero esecutore delle decisioni del committente non riconoscendogli in questo modo alcun apporto creativo: spinta alle conseguenze estreme questa tesi porta ad identificare le imprese subfornitrici con quella fascia di imprese che, con terminologia aziendalistica, si possono definire di pura capacità o addirittura *slave*: schiave, tecnologicamente, della committenza.

Osserva che una simile lettura, come è chiaro, limita di molto l'applicazione della legge, finendo per corrispondere solo ad una parte molto piccola del settore della subfornitura italiana, ed è ben lontana quindi da quelli che erano gli obiettivi dell'intervento normativo.

Sull'applicazione dell'articolo 9, a quanto risulta, non ci sono allo stato riscontri di rilievo. Tuttavia rispetto ad una norma così delicata e complessa, quale è quella sull'abuso di dipendenza economica, vi è da rilevare che il periodo di vigenza della legge è forse ancora troppo breve per un giudizio definitivo.

Si deve, altresì, ricordare che nella impostazione originaria della legge sulla subfornitura, tale fattispecie era destinata ad essere inserita, non a caso, nell'ambito delle disposizioni regolatrici della concorrenza. E ciò sia perché già presente in altri ordinamenti in ambito comunitario (Repubblica federale tedesca e Francia), sia perché appariva evidente come essa si prestasse ad essere attivata, in quanto strumento di tutela, soprattutto d'ufficio da una istituzione terza rispetto ai rapporti di forza delle parti.

La configurazione nell'ambito del diritto civile, a cui si è invece pervenuti a seguito della indicazione dell'Antitrust, ne comporta l'azionabilità esclusivamente nell'ambito del giudizio civile, ad iniziativa di parte; ciò ne limita di fatto la praticabilità per le imprese interessate che, trovandosi in stato di dipendenza economica, difficilmente potranno portare allo scoperto gli eventuali abusi delle controparti: l'interesse

delle imprese subfornitrici in dipendenza economica a protrarre il rapporto piuttosto che a distruggerlo nel conflitto giudiziario è lapalissiano.

Questo punto, fortemente evidenziato dalle organizzazioni di rappresentanza delle piccole imprese e confermato dai dati da esse fin qui forniti, dovrebbe indurre a ripensare ad una ricollocazione della norma nella sua sede naturale, rimettendo l'ordinamento italiano in linea con i modelli giuridici europei (si sono aggiunti nel frattempo anche quello greco e portoghese) che già conoscono norme antitrust sull'abuso di dipendenza economica.

Ad avviso del relatore nell'indagine non si potrà non tener conto di altri aspetti quali le conseguenze della nullità del contratto per carenza di forma scritta o quelle derivanti dalla mancata indicazione dei termini di pagamento o dall'inserimento di clausole contrarie al limite di sessanta giorni fissato dalla legge, oppure ancora delle difficoltà insorte nel rapporto tra procedura conciliativa e procedura monitoria.

Concludendo propone di procedere all'audizione dei rappresentanti del Governo, dell'Autorità per la concorrenza e il mercato, dell'Unioncamere, della Confindustria, della Confapi e delle organizzazioni dell'artigianato, rinviando ad un momento successivo ogni decisione in ordine al modo di concludere il lavoro e alle eventuali iniziative legislative da assumere.

Il senatore ZILIO dichiara di concordare con le valutazioni del relatore e con le proposte da lui formulate. Dopo essersi soffermato, in particolare, sulle diverse interpretazioni dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, sottolinea l'opportunità di riaffermare lo spirito originario della normativa ivi prevista, verificandone l'applicazione attraverso una puntuale azione di monitoraggio.

Il senatore WILDE condivide le proposte formulate dal senatore Micele anche in relazione allo svolgimento di specifiche audizioni.

Il presidente CAPONI ritiene che potrebbe essere utile un approfondimento delle problematiche derivanti dall'applicazione della legge n. 192 anche attraverso il confronto diretto con gli operatori del settore, che potrebbe svolgersi nel corso di appositi incontri da convocare nelle aree maggiormente interessate dalle attività di subfornitura.

Le proposte formulate dal relatore MICELE, come integrate dal Presidente, vengono infine accolte ed il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

412^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della delega di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (n. 607)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore RUSSO SPENA esprime forti riserve sull'impianto dello schema di decreto legislativo, rilevando come, se esso dovesse rimanere invariato, risulterebbe ulteriormente accentuata quella logica privatistica alla quale già nel contesto attuale l'INAIL tende impropriamente ad uniformarsi.

Si tratta di una opzione di fondo inaccettabile, in quanto espone l'Istituto al rischio di snaturare la propria funzione di protezione universalistica contro i rischi da infortunio, il che è tanto più ingiustificato in una fase caratterizzata dal persistere di livelli infortunistici estremamente alti.

Con riferimento più specifico alle singole disposizioni del provvedimento, dopo aver dichiarato di concordare con i rilievi critici espressi nel corso del dibattito da parte di numerosi componenti della maggioranza, si sofferma sull'articolo 5, osservando come sia ingiusto assogget-

tare, alla stregua del comma 3, i lavoratori parasubordinati all'onere del pagamento di un terzo del premio assicurativo.

Quanto all'articolo 10, appare assai discutibile la scelta di promuovere una complessiva revisione del sistema delle tabelle per il riconoscimento delle malattie professionali, in un contesto nel quale la giurisprudenza e la dottrina hanno da tempo giustamente evidenziato l'incapacità strutturale dei meccanismi tabellari a cogliere i molteplici nessi che in concreto sussistono fra l'espletamento della prestazione lavorativa e l'insorgere di patologie correlate. In tale quadro, sarebbe quindi opportuno rinunciare a rimettere in auge il sistema delle tabelle, ed affidare invece il complesso degli accertamenti preordinati al riconoscimento delle malattie professionali a strutture, come le aziende unità sanitaria locale, che per il loro radicamento nel territorio sono in grado di valutare in modo più adeguato le condizioni di rischio esistenti nel tessuto produttivo.

Con riferimento poi all'articolo 12, nell'esprimere apprezzamento per la scelta di disciplinare il cosiddetto infortunio «*in itinere*», auspica che il testo venga modificato, per ciò che attiene il caso dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato, nel senso della soppressione dell'inciso «purché necessitato», in quanto suscettibile di determinare incertezze sul piano applicativo.

Per quanto riguarda invece l'articolo 13, dichiara di concordare con le considerazioni critiche del Presidente Smuraglia circa il carattere riduttivo della definizione di danno biologico in esso contemplata rispetto alle più recenti acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza.

Appare infine difficilmente comprensibile la scelta del mancato esercizio della delega di cui alla lettera p) della legge di delegazione, che elude un nodo non più rinviabile quale quello del cumulo delle rendite spettanti ai superstiti.

Il senatore PERUZZOTTI ricorda preliminarmente come nelle osservazioni della 5^a Commissione permanente sul provvedimento in esame siano espressi motivati rilievi in ordine alla copertura finanziaria relativa ad un'ampia serie di disposizioni.

Nonostante ciò, il Governo ha ritenuto finora di non dover modificare il testo adottato dal Consiglio dei Ministri. Tale atteggiamento, che si aggiunge alla tendenza ad un uso smodato dello strumento della delega legislativa, dimostra una scarsa considerazione da parte del Governo della dignità del Parlamento, dignità a difesa della quale la sua parte politica intende reagire con la massima fermezza.

Per tali ragioni, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, fa presente che dei rilievi da lui testé riassunti saranno messi a conoscenza il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il senatore MANZI manifesta apprezzamento per la scelta di estendere la copertura assicurativa dell'INAIL ai lavoratori parasubordinati ed

agli sportivi professionisti, come pure per l'applicazione delle tariffe interne ai lavoratori italiani impegnati nei paesi extracomunitari. Senz'altro condivisibile è inoltre il previsto meccanismo di rivalutazione delle rendite, come pure la possibilità del riesame dei provvedimenti di rettifica e la previsione di un contenimento degli incrementi dei contributi in agricoltura in rapporto alle future dismissioni immobiliari dell'INAIL.

Restano tuttavia taluni fattori di perplessità. In primo luogo, non si comprende perché non sia stata esercitata la delega di cui alla lettera *p*) della legge di delegazione, che avrebbe dovuto comportare il ripristino della possibilità del cumulo della rendita spettante ai superstiti. Non sembra inoltre appropriata la scelta di far decorrere la revisione annuale delle rendite dal 1° luglio, piuttosto che, come sarebbe più corretto, dal 1° gennaio di ciascun anno.

In conclusione, esprime l'auspicio che il Governo modifichi lo schema di decreto legislativo sotto i profili da lui testé richiamati, nonché con riferimento agli altri rilievi critici manifestati nel corso del dibattito dalle file della maggioranza.

Il senatore LAURO chiede di sapere se il relatore ha effettuato le consultazioni con i soggetti interessati al provvedimento all'esame, secondo quanto stabilito nella seduta di ieri.

Il relatore TAPPARO, replicando agli intervenuti osserva preliminarmente che, stante la ristrettezza dei tempi a disposizione, non ha potuto svolgere consultazioni approfondite, ma ha comunque valutato con attenzione gli apporti e le note che sono pervenuti dalle associazioni di categoria e dagli altri soggetti interessati dal provvedimento.

Anche in relazione ai predetti contributi, la discussione ha comunque offerto numerosi spunti di approfondimento, gran parte dei quali sono stati recepiti in una bozza di parere già predisposta come strumento di lavoro, che viene consegnata ai componenti della Commissione e che il relatore si riserva di integrare sulla base di alcune condivisibili osservazioni formulate nella seduta odierna. In particolare, può essere recepita, come raccomandazione, l'indicazione del senatore Russo Spena relativamente al coinvolgimento delle ASL nelle funzioni di prevenzione e di accertamento, in un contesto istituzionale di maggiore decentramento e di promozione delle autonomie. Le osservazioni del senatore Manzi sul mancato esercizio della delega per la parte relativa alla lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999 sono pertinenti, e pertanto sembra opportuno al relatore trasformare l'osservazione già contenuta nello schema di parere da lui predisposto in una condizione, analogamente a quanto è già stato deliberato dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati.

Come è noto, sul provvedimento all'esame la Commissione programmazione economica, bilancio ha espresso delle osservazioni, che potrebbero essere allegate al parere che la Commissione si accinge ad esprimere. Peraltro, il rilievo formulato circa la necessità di introdurre

un meccanismo di salvaguardia che comporti un automatico aumento dei premi e delle tariffe, in caso di adeguamento delle aliquote della *carbon-tax* insufficiente ad assicurare la quota di 700 miliardi di lire prevista per la copertura del provvedimento, appare eccessivamente rigido e in contraddizione con una delle finalità principali del provvedimento in titolo, cioè una riduzione del costo del lavoro.

Il sottosegretario CARON osserva che gran parte degli interventi si sono riferiti criticamente al mancato esercizio della delega per la parte relativa alla lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 55 della legge n. 144. In effetti, il Ministero del lavoro ha cercato di affrontare e risolvere la questione che, però, presenta gravi problemi di ordine finanziario, soprattutto in relazione agli oneri che potrebbero gravare anche sull'INPS; è quindi necessario un approfondimento che però non ha il significato di un rinvio, in quanto il Governo è ben consapevole della rilevanza sociale della questione del cumulo e della necessità di non dilazionarne ulteriormente la soluzione. Per tale motivo l'Esecutivo è intenzionato a presentare al più presto uno specifico provvedimento legislativo, anche in sede di esercizio di deleghe legislative conferite dalle Camere, per pervenire ad una nuova disciplina del cumulo, nel senso indicato dalla legge n. 144. Assicurazioni in tal senso sono state fornite anche alle associazioni degli invalidi del lavoro.

Sul danno biologico, lo schema di decreto legislativo all'esame adotta la stessa definizione presente nel disegno di legge attualmente all'esame del Senato ma ciò non esclude che possano essere valutate con attenzione le osservazioni sui limiti di tale impostazione, in particolare per quel che riguarda la necessità di superare una valutazione del danno ancorata a criteri puramente sanitari. Peraltro va richiamato con forza il carattere innovativo e sperimentale dell'articolo 13 del provvedimento in titolo; occorrerà valutare attentamente i risultati del meccanismo giuridico che sta per essere attivato, anche al fine di adottare successivamente le opportune integrazioni e i necessari correttivi. Per quanto riguarda la disciplina dell'infortunio *in itinere*, il rappresentante del Governo ritiene che la definizione adottata nello schema di decreto in titolo rispecchi in modo adeguato i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia. In sede di predisposizione del provvedimento definitivo, si terrà comunque conto anche delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

In linea generale – prosegue il Sottosegretario – il funzionamento dell'INAIL delineato nel provvedimento all'esame potrebbe essere letto nel senso di un'evoluzione verso un modello aziendale: in realtà, l'aspetto principale della riforma consiste in un significativo allargamento della platea degli assicurati e in un sostanziale rigetto di una logica privatistica, poiché l'intento del Governo è di riconfermare i principi solidaristici che sono alla base del sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nell'osservanza del dettato costituzionale in materia di sostegno al reddito dei lavoratori colpiti

da eventi invalidanti. In tale contesto, il provvedimento opera nel senso di un recupero di risorse finanziarie da destinare sempre più alle erogazioni ed al miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi e sempre meno agli oneri di gestione dell'Istituto. Nel complesso, quindi, va rimarcato l'elemento forte di novità e promozione della funzionalità dell'INAIL, che costituisce un aspetto qualificante dello schema di decreto legislativo in esame.

Per i lavoratori parasubordinati è stato poi adottato il modello di ripartizione della contribuzione già previsto per l'assicurazione generale obbligatoria: si tratta indubbiamente di un'innovazione, ma occorre considerare che a questi lavoratori viene assicurata una tutela attualmente non prevista. Sottolineato il carattere innovativo dell'istituzione del Casellario centrale infortuni, frutto di un'elaborazione sviluppatasi anche in sede concertativa, il Sottosegretario dichiara di concordare con le obiezioni formulate dal Presidente, in particolare per quel che attiene alla necessità di chiarire che le prestazioni a favore dei nuovi soggetti assicurati avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

Il senatore LAURO ritiene che il relatore abbia inspiegabilmente disatteso quanto pure era stato formalmente deciso nel corso della seduta di ieri, nel senso di procedere a consultazioni informali con alcuni dei soggetti che hanno inviato note e segnalazioni alla Commissione. Per il futuro, a nome della sua parte politica, chiede che anche in sede consultiva su atti del Governo, la Commissione possa svolgere audizioni informali presso l'Ufficio di Presidenza. Poiché i Gruppi politici dell'opposizione riceveranno nella mattina di martedì 25 gennaio alcune associazioni interessate dal provvedimento in titolo, chiede alla Presidenza di differire la votazione sullo schema di parere al pomeriggio della stessa giornata.

Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente al senatore Lauro che la Commissione non ha conferito un mandato perentorio al relatore, quanto allo svolgimento delle consultazioni informali, dato che il relatore stesso si è limitato ad aderire ad un invito della Presidenza e ha peraltro fatto quanto gli era possibile in relazione al limitato tempo disponibile. Quanto alla richiesta di rinvio, osserva che essa non può essere motivata dagli impegni assunti, in sede politica, da alcuni Gruppi parlamentari, anche perché la discussione sullo schema di decreto legislativo in titolo si è ormai conclusa con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Vi è invece un'esigenza reale, che riguarda la necessità di riflettere ed approfondire i temi contenuti nello schema di parere che il relatore ha consegnato ai componenti della Commissione presenti alla seduta odierna: tale esigenza motiva adeguatamente un breve rinvio a martedì del voto finale sul parere, considerato che il termine assegnato, che spira oggi, non ha carattere di perentorietà. Con riferimento allo schema di parere predisposto dal relatore, sottolinea che l'accesso ai dati del Casellario per il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL e per le Commissioni lavoro

di Camera e Senato dovrebbe essere formulato come raccomandazione per il futuro, trattandosi di materia non contemplata nelle disposizioni di delegazione. Suggestisce inoltre di aggiungere un riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro. Per quanto riguarda poi le osservazioni della 5^a Commissione, esse potrebbero essere allegate al testo del parere, nel quale si dovrebbe comunque dare conto anche delle condivisibili perplessità espresse dal relatore.

Il senatore MONTAGNINO suggerisce che nella condizione espressa nel parere relativamente all'esercizio della delega sulla revisione della normativa in materia di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL, venga espressa con chiarezza la necessità di pervenire ad una soluzione tempestiva del problema, che non può più essere differito. Per quel che riguarda le osservazioni relative all'articolo 4, occorre che esse facciano espresso riferimento all'osservanza dei principi contenuti nella normativa di delega, evitando quindi che la platea dei soggetti da tutelare venga ridotta; analoga osservazione dovrebbe essere introdotta per la parte dello schema di parere riguardante l'articolo 6. Occorre poi precisare che la rivalutazione delle rendite predisposte dall'INAIL deve decorrere dal 10 gennaio 2001. Per quanto riguarda l'articolo 14, occorre indicare in modo più puntuale le modifiche alla normativa necessarie per individuare le procedure suscettibili di essere innovate. Infine, per la parte relativa all'articolo 28, appare opportuno richiamarsi alla individuazione delle gestioni INAIL con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 488 del 1999.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI fa presente preliminarmente che lo schema di decreto legislativo all'esame ha il fine di rendere ai lavoratori più agevole l'accesso ai fondi pensione e, quindi, stimolare il più possibile la crescita della previdenza integrativa, sia collettiva che individuale; nonostante l'introduzione, con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di una apposita disciplina delle forme pensionistiche complementari, l'attitudine dei lavoratori a fare ricorso ad esse è rimasta fortemente limitata e, anche dopo il 1993, il ricorso ai fondi pensione è rimasto un fenomeno circoscritto ai dirigenti e ai quadri aziendali.

Di fatto, fino alla riforma pensionistica del 1995, il decollo dei fondi pensione è stato ostacolato dal regime fiscale della previdenza complementare previsto dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, che - unico nell'Unione europea - contemplava marcati elementi di

«triplice tassazione», e cioè di imposizione tanto sui contributi versati al fondo, quanto sui redditi dallo stesso conseguiti, quanto, infine sulle prestazioni erogate dal fondo agli iscritti. Inoltre, il sistema fiscale dei fondi pensione risultava relativamente peggiore rispetto a quello applicato ad altre forme di impiego del risparmio prive di finalità previdenziali e a forme di previdenza di tipo assicurativo, e giustamente si è ravvisato in tale disparità una delle cause principali del sostanziale fallimento della disciplina legislativa predetta nel promuovere le nuove forme di previdenza complementare.

Per questi motivi, nell'ambito del più vasto disegno di riforma della disciplina dell'intero sistema previdenziale, la legge n. 335 del 1995, agli articoli 11 e 12, si è occupata anche della riforma del regime fiscale della previdenza integrativa, introducendo le modificazioni necessarie a delineare per i fondi pensione un trattamento tributario più equilibrato e più allineato alla media europea. L'obiettivo dichiarato allora dal legislatore è stato quello di favorire un'ampia diffusione del sistema complementare, attraverso opportuni incentivi fiscali sulle contribuzioni ai fondi.

Successivamente, a completamento della riforma del 1995, con l'articolo 3 della legge n. 133 del 1999, è stata conferita delega al Governo per ridisegnare l'intera disciplina fiscale dei fondi pensione ed introdurre nuove forme individuali di previdenza – il cosiddetto terzo pilastro – nonché per riformare il regime fiscale delle assicurazioni vita, distinguendo quelle aventi finalità previdenziale, che vengono trattate alla stregua delle altre forme individuali di previdenza, rispetto alle assicurazioni aventi finalità esclusivamente assicurativa del rischio morte o invalidità permanente, per le quali viene invece confermato l'attuale regime di detrazione d'imposta, ed ancora rispetto alle assicurazioni aventi carattere finanziario, che saranno assoggettate ad un trattamento fiscale simile a quello previsto per le gestioni finanziarie di portafoglio. La stessa legge n. 133 del 1999 prevede altresì la riforma della disciplina fiscale del TFR e delle rendite vitalizie, considerati come strumenti con valenza previdenziale ed il cui trattamento tributario deve essere, quindi, assimilato a quello delle altre forme collettive o individuali di previdenza.

Ribadita pertanto la rilevanza del provvedimento all'esame, il relatore passa ad esaminare più nel dettaglio l'articolato: l'articolo 1 introduce, modificando l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, la deducibilità fiscale per i contributi versati ai fondi pensione di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, per finalità esclusivamente previdenziali, fino ad un massimo del 12 per cento del reddito del contribuente, rispetto ai 5 milioni attuali. Per i lavoratori dipendenti tale agevolazione è condizionata al versamento nei fondi previdenziali di una quota del TFR pari ad almeno la metà dell'intera contribuzione. Il vincolo della destinazione della quota di TFR alla forma pensionistica complementare non si applica agli iscritti al 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari già esistenti alla predetta data, ovvero a vecchi fondi,

nonché nell'ipotesi in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori.

Non vi è dubbio che questa disposizione determinerà per il lavoratore che volontariamente deciderà di investire una quota del proprio TFR nei fondi previdenziali, un vantaggio fiscale rilevante dato non solo dalla deducibilità fiscale ma anche dal maggior rendimento del fondo previdenziale rispetto al TFR odierno. Il vantaggio della deducibilità fiscale degli importi versati nei fondi integrativi agevola fortemente i lavoratori autonomi che vogliono investire nei fondi previdenziali, favorendo così la possibilità di espansione sia del mercato privato, sia del mercato contrattuale dei fondi pensione. Tuttavia sarebbe utile al riguardo apportare alcune modifiche al testo e chiarire che la deduzione dei contributi versati ai fondi pensione va effettuata già in sede di ritenute operate dal datore di lavoro, ovviamente in base agli elementi di cui già disponga, anche a seguito di dichiarazione del lavoratore. Tale possibilità non appare attualmente chiaramente regolata, giacché se è vero che l'articolo 48, comma 3, lettera *b*) prevede astrattamente la deducibilità anche degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, l'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 non disciplina espressamente tale procedura. Appare quindi opportuno specificamente stabilire che la liquidazione periodica delle ritenute fiscali possa avvenire già al netto dei contributi deducibili, evitando così che una notevole massa di soggetti sia tenuta a presentare la dichiarazione, al solo fine di far valere la deduzione dei contributi e, soprattutto, che un lavoratore sia costretto a pagare maggiori imposte mensilmente, salvo il riconoscimento della deducibilità in sede di conguaglio, o ad esporre in dichiarazione un credito d'imposta. Il sistema attualmente configurato dal testo in discussione non solo imporrebbe un anticipo di imposte non dovute, ma sembrerebbe in contrasto con l'orientamento di ridurre al massimo le ipotesi in cui sia necessario presentare dichiarazioni a fini meramente formali.

Con l'articolo 2 si provvede inoltre ad introdurre una chiara definizione delle forme pensionistiche individuali attuate mediante adesione ai fondi aperti nonché mediante contratti di assicurazione. Viene così dettata una disciplina fiscale per il cosiddetto terzo pilastro della previdenza privata individuale.

La norma in questione ha il pregio di sviluppare i fondi di previdenza, anche privati ed individuali, dando così la possibilità di allocare il risparmio privato in maniera diversa rispetto a quanto avviene attualmente. Infatti oggi si assiste ad una allocazione del risparmio privato rivolta prevalentemente verso operazioni speculative, indirizzate a guadagni a breve, oppure alle polizze vita, che in realtà sono una forma di rendimento esasperato.

Incentivando il passaggio dei privati a forme di risparmio previdenziale, che prevedono tempi molto lunghi di accantonamento e quindi, per questa strada, rendimenti più bassi, ma di gran lunga più sicuri, si favorisce un tramite più corretto tra il risparmio e la destinazione dello stesso risparmio, non più in speculazione, ma a sostegno di attività pro-

duttive che funzionano e danno rendimenti certi ai risparmiatori. Trattasi certamente di una politica che sosterrà con forza lo sviluppo d'impresa.

Per quanto riguarda il regime tributario dei fondi pensione, il capo II riscrive il trattamento tributario di tutte le forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo n. 124 del 1993.

Si segnala che, in base a quanto stabilito dal provvedimento in esame, la quota derivante dal rendimento ottenuto del fondo sarà sottoposta a tassazione sostitutiva con aliquota fissa dell'11 per cento.

Ciò significa che il rendimento dei fondi pensione sarà tassato in misura inferiore rispetto ad altre rendite finanziarie come Bot o fondi comuni di investimento, assoggettati ad una aliquota del 12,5 per cento. Si deve sottolineare l'importanza di questa distinzione in previsione di una armonizzazione della tassazione delle rendite finanziarie a livello europeo.

Al riguardo, il Governo ha attuato la delega prevedendo per i fondi contrattuali e per i fondi aperti un abbassamento rispetto all'aliquota del 12,5 per cento, che corrisponde alla tassa che si applica sul *capital-gain*, e quindi non può essere la stessa da applicare per un fondo previdenziale che non ha gli stessi fini speculativi.

Sebbene l'aver stabilito l'aliquota all'11 per cento rappresenti un segnale che differenzia per la prima volta l'aliquota di un fondo previdenziale rispetto ad un fondo speculativo, si deve tuttavia segnalare che si poteva fare di più e prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota in questione, per lo meno nella fase di avvio della nuova disciplina.

Rispetto agli altri strumenti di investimento finanziario, le forme previdenziali sono fortemente caratterizzate dal vincolo di indisponibilità, sancito non solo dalla disciplina comune, ma accentuato dalla nuova disciplina fiscale dei riscatti, delle anticipazioni e delle prestazioni sotto forma di capitale qualora superino un terzo del montante accumulato, limite più ristretto di quello ordinario del 50 per cento della prestazione maturata. La restrizione ai fini fiscali dei limiti di utilizzo della prestazione in capitale, nonché la tassazione ordinaria (progressiva) dei riscatti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993, costituiscono di per sé un elemento che non rende particolarmente conveniente un investimento che risulta indisponibile per almeno 40 anni anche in caso di effettiva necessità, se non a costo di subire una duplicazione di imposta o l'imposizione progressiva, anche sulla porzione non percepita come capitale.

Se obiettivo della riforma è di non peggiorare, o meglio di migliorare sensibilmente, il sistema vigente, è necessario prevedere almeno una riduzione dell'aliquota applicata al risultato della gestione, che comprende anche le plusvalenze maturate, a fronte dell'esenzione attualmente vigente per le plusvalenze realizzate dai fondi pensione.

La lieve riduzione dell'aliquota attualmente prevista è d'altronde del tutto irrilevante per il singolo investitore e non giustificata neanche dalla preoccupazione di un uso elusivo dello strumento previdenziale,

che non è ipotizzabile e che d'altro canto non è stata finora rilevante, nonostante una tassazione del fondo in misura fissa di 5 e 10 milioni.

Il capo III contiene la disciplina tributaria delle prestazioni pensionistiche e del TFR: anche in questo caso, in conformità alle indicazioni contenute nella legge delega, si è fatta la scelta di introdurre un regime meno favorevole per le prestazioni in capitale, segnatamente nel caso di prestazione in capitale superiore ad un terzo del montante maturato, al fine esplicito di incentivare la richiesta di prestazioni periodiche sotto forma di rendita. Si è inoltre introdotto un regime differenziato di tassazione per le rivalutazioni del TFR. Pertanto, l'articolo 11 prevede che il TFR (i cui rendimenti finanziari sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento) sia tassato solo per la parte capitale.

Come disposto dalla legge di delega, per il nuovo trattamento del TFR è previsto che la disciplina si applica alle somme maturate a decorrere dal 10 gennaio 2001 (data da cui ha effetto il decreto di attuazione). Pertanto, ne deriva una ripartizione della base imponibile in due parti: una determinata con riferimento al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, che deve essere assoggettata ad imposta secondo le vecchie regole, ed una riferibile al montante che matura dopo detta data, cui si applica la nuova disciplina.

Di rilievo è infine l'articolo 17 dello schema di decreto legislativo, il quale consente anche a soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione ad attività familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta, già destinatari delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 565 del 1996, la costituzione, attraverso propri sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale, di appositi fondi pensione complementare.

Al riguardo va osservato che l'allargamento della possibilità di deduzione degli importi versati al fondo integrativo, nei confronti dei familiari a carico, permette di superare alcuni degli inconvenienti che hanno di fatto ostacolato il decollo del fondo appositamente istituito dal decreto legislativo n. 565 del 1996 per la previdenza pubblica dei soggetti che collaborano nella famiglia senza retribuzione in forza, appunto, di vincoli familiari.

In conclusione, rileva come lo schema di decreto legislativo in esame rappresenti certamente uno strumento utile ad incentivare la diffusione tra i risparmiatori della previdenza complementare; tuttavia, per far veramente «decollare» la raccolta in tali strumenti finanziari manca ancora, da un lato, la consapevolezza da parte del risparmiatore di dover destinare parte del proprio risparmio a garanzia della propria sicurezza previdenziale, e dall'altro, la disponibilità per un più deciso alleggerimento fiscale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

295^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

- (68) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano*
- (217) *SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*
- (546) *PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*
- (742) *LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano*
- (743) *LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (783) *MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*
- (1154) *BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*
- (1570) *PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (2067) *TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*
- (2210) *FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*
- (2350) *SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*
- (2433) *ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni*
- (2963) *Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*
- (3276) *SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzochin ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 gennaio 2000.

Prende la parola in sede di replica il PRESIDENTE, relatore alla Commissione, il quale, premesso che in Commissione si è svolto un confronto aperto e leale tra le varie posizioni in campo, osserva che le audizioni effettuate hanno consentito di approfondire opportunamente gli aspetti giuridici, tecnico-scientifici ed etici evocati dalla complessa tematica della procreazione medicalmente assistita e hanno altresì fornito alcune sollecitazioni in ordine alla esigenza di meglio affrontare alcuni punti insoddisfacenti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Il provvedimento contiene indubbiamente disposizioni normative che raccolgono l'unanime consenso della Commissione, in quanto offrono finalmente un quadro normativo certo in un settore di particolare delicatezza e introducono – con l'istituzione di un apposito Registro nazionale – una funzione di monitoraggio e controllo sui centri pubblici e privati che realizzano le tecniche in questione; merita altresì incondizionato consenso la scelta di prevedere apposite linee-guida e di subordinare l'autorizzazione ai centri al possesso di una serie di requisiti tecnico-funzionali e di professionalità, ancorché il testo non chiarisca se tutte le strutture autorizzate potranno erogare le prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale. L'insieme delle richiamate disposizioni è volto a porre termine ad una situazione, che esiste da circa vent'anni, di grave carenza normativa, oltretutto caratterizzata da una sorta di disparità tra centri pubblici e centri privati – ai quali ultimi è consentita una maggiore libertà nell'uso delle tecniche disponibili – conseguente alla nota circolare del ministro Degan.

Il disegno di legge n. 4048 soddisfa inoltre un'altra profonda esigenza, quella di introdurre principi generali e disposizioni più specifiche a tutela dell'embrione: in tal senso particolarmente apprezzabili sono le norme di cui all'articolo 13 che vietano la sperimentazione su ciascun embrione umano, nonché la produzione di embrioni ai fini di ricerca o di sperimentazione ed ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti.

Il relatore rileva tuttavia che altri aspetti del testo trasmesso dalla Camera dei deputati non possono non suscitare perplessità: è il caso di

alcune improprietà di formulazione – la definizione ad esempio della sterilità o infertilità come «inspiegate», di cui all'articolo 4, comma 1, appare impropria sotto il profilo scientifico e fonte di potenziali dubbi interpretativi – nonché della disposizione che, mentre opportunamente apre alle coppie conviventi l'accesso alle tecniche in oggetto, d'altra parte contiene una grave omissione non ancorando il requisito della convivenza ad alcun criterio accertabile di stabilità. Inoltre il disegno di legge n. 4048 contiene alcune norme – quali in particolare quelle relative al divieto della fecondazione così detta eterologa, al divieto di crioconservazione degli embrioni e al numero massimo di embrioni impiantabili – che sembrano avventurarsi su un terreno squisitamente tecnico, che forse sarebbe più saggio affidare a un provvedimento governativo, come in particolare quello recante le previste linee guida, per sua natura meglio in grado di adeguarsi rapidamente alla tumultuosa evoluzione della ricerca scientifica che caratterizza il settore. In questa prospettiva appare infatti preferibile che la legge si limiti a fissare principi e norme di carattere generale, senza entrare in questioni di natura strettamente tecnica: al riguardo non può non osservarsi che appare singolare la scelta di prevedere, da un lato, il divieto di una tecnica decisamente marginale e non particolarmente rischiosa quale la fecondazione così detta eterologa, e dall'altro lato di rinviare ad una fonte inferiore la disciplina di tecniche potenzialmente assai più rischiose.

Il relatore Carella conclude rilevando come le modalità di esame dei provvedimenti in titolo da parte della Commissione, che sta procedendo nel sostanziale rispetto dei tempi stabiliti, abbia costituito la migliore riprova della totale onestà intellettuale di quanti, lui compreso, hanno sostenuto l'esigenza di compiere ulteriori approfondimenti e di non limitare il dibattito ad una mera presa d'atto del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento: non di una pretesa volontà di affossare il disegno di legge si è trattato, ma del sacrosanto diritto-dovere di ciascun parlamentare di acquisire maggiori conoscenze al fine di migliorare un testo che è lungi dall'essere perfetto.

Prende quindi la parola il sottosegretario di Stato BETTONI BRANDANI, la quale ribadisce la posizione già espressa dal Governo alla Camera dei deputati ed in virtù della quale l'Esecutivo ritiene preferibile, nelle questioni di carattere squisitamente etico, rimettersi alla dialettica delle forze parlamentari. Nel ricordare come un simile atteggiamento sia stato tenuto dal Governo anche in occasione dell'esame delle norme sull'espressione del consenso contenute nella recente legge sui trapianti, il Sottosegretario sottolinea l'esigenza che sui temi di carattere etico siano abbandonati schematismi e ideologie e si compia il massimo sforzo per ricercare soluzioni legislative basate su valori il più possibile condivisi. Per quanto poi concerne specificamente i profili sanitari connessi alla procreazione medicalmente assistita, qualsiasi intervento normativo non può non porre al centro dell'attenzione la tutela della salute, intesa come diritto individuale sia del nascituro che dei genitori, e pertanto occorre attri-

buire particolare rilievo alla realizzazione di un effettivo consenso informato per l'accesso alle tecniche disponibili.

In conclusione il sottosegretario Bettoni Brandani ribadisce l'auspicio che il Parlamento giunga all'approvazione di una legge che sia il frutto di scelte fondate su valori generalmente condivisi.

Su proposta del Presidente, la Commissione fissa quindi a giovedì 27 gennaio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4048, adottato come testo base.

La seduta termina alle ore 9,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

377^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,25.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GIOVANELLI ricorda che la Commissione, nella seduta di martedì scorso, ha aderito alla richiesta avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivare l'impianto audiovisivo per l'intero corso delle procedure informative all'ordine del giorno della presente settimana; in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato aveva preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, viene conseguentemente adottata detta forma di pubblicità.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: audizione del Sottosegretario di Stato per l'ambiente**

Riprende lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CALZOLAIO sottolinea innanzitutto come gli eventi calamitosi del mese scorso siano stati già ampiamente analizzati: come è emerso già dagli interventi dei sottosegretari Barberi e Mattioli, il punto centrale della questione è che occorre porre in essere un'efficace attività di prevenzione e di pianificazione urbanistica e territoriale. Tutti gli interventi da adottare e le diverse competenze vanno inquadrati poi nell'ambito della pianificazione di bacino, in modo da responsabilizzare

maggiormente le autorità locali. Quel che è accaduto un mese fa a Cervinara può quindi spiegarsi con una inadeguata percezione del pericolo e con la carenza di misure specifiche, mentre è evidente che le conseguenze degli eventi avrebbero potuto essere ridotte con una valida perimetrazione delle zone a rischio.

Dopo aver consegnato agli uffici una relazione sullo stato di attuazione del decreto-legge n. 180 del 1998, il Sottosegretario per l'ambiente fa presente che dalle regioni sono stati proposti 678 interventi, per un importo di 848 miliardi, in larga misura erogati. Restano oggi da ripartire 143 miliardi, che la vigente normativa riserva ad un programma nazionale ancora da impostare; presumibilmente tali ultime risorse saranno impiegate a beneficio delle regioni caratterizzate dalla presenza di aree a rischio, che sono state penalizzate per via dei criteri automatici con cui vengono ripartiti i fondi. Alle risorse finanziarie disponibili in attuazione del decreto-legge n. 180 per gli interventi urgenti, possono essere aggiunti circa 2.000 miliardi in attuazione della legge n. 183 del 1989, che stanno per essere trasferiti alle regioni, oltre alle disponibilità previste dalla legge finanziaria per l'anno in corso.

Non si può non sottolineare, a questo punto, che grazie ai 678 interventi finanziati saranno presumibilmente messi in sicurezza altrettanti comuni, senza però che si abbia alcun preciso riferimento al numero di cittadini interessati. Vengono così finanziati, nella sostanza, interventi preliminari alla definitiva messa in sicurezza, in vista dell'adozione di misure di prevenzione e di risanamento che garantiscano per il futuro un corretto uso del territorio. Va quindi osservato che se le norme vigenti fanno riferimento alle aree a rischio, possono rimanere senza regolamentazione quelle zone ove la situazione di pericolo può essere determinata da una incontrollata urbanizzazione: cosa che bisognerà considerare nel prevedere le modalità di attuazione dei futuri interventi.

Il Governo in carica e quello che lo ha preceduto hanno profuso il massimo impegno, approvando, ad esempio, tempestivamente i programmi regionali e promuovendo il potenziamento delle reti di monitoraggio idropluviometrico. È stata inoltre conclusa l'istruttoria tecnica relativa agli interventi regionali, ad eccezione di quelli di Campania, Calabria e Sardegna mentre, per ciò che concerne la valutazione dei livelli di criticità, sono stati individuati oltre mille comuni, anche se è stata adottata una metodologia preliminare che potrebbe essere corretta in futuro, in quanto ci si è dovuti basare sul fatto che in passato si siano già verificati eventi calamitosi. Le regioni e le Autorità di bacino, dal canto loro, con pochissime eccezioni, hanno rispettato il termine del 31 ottobre previsto per la presentazione dei piani straordinari.

Venerdì scorso il Consiglio dei ministri – con una decisione assai significativa – ha assegnato al Ministro dell'ambiente le funzioni e i compiti spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri sulla base della legge n. 183 del 1989 per quanto riguarda l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dei Servizi tecnici nazionali, ad eccezione del Servizio sismico; al Ministro dell'ambiente è stata inoltre attribuita la presidenza

del Comitato di ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183. È auspicabile che tale decisione rappresenti l'inizio di un impegno straordinario che coinvolga insieme Governo e Parlamento per far sì, innanzitutto, che l'importante processo di riordino interessi anche le regioni e le strutture decentrate che da sempre si occupano di difesa del suolo e riassetto idrogeologico, il tutto nell'ottica di un corretto riequilibrio delle diverse competenze, ai vari livelli istituzionali. Tale impegno straordinario dovrà comportare anche una più adeguata concertazione fra le diverse amministrazioni dello Stato, che passi anche attraverso la promozione di un'efficiente Agenzia per l'ambiente ed il territorio.

Interviene il senatore MANFREDI, che lamenta la pesante confusione di competenze che grava sulla materia, con tre Dicasteri competenti e con una sovrapposizione di funzioni che permane anche dopo il decreto legislativo n. 300 del 1999. L'attuazione del decreto-legge n. 180 del 1998 è avvenuta con ritardo in alcune regioni, né emergono nell'allocuzione del Sottosegretario le successive scadenze a cui il Governo intende conseguire la messa in sicurezza dell'intero territorio nazionale. Neppure la preannunciata risistemazione dei Servizi tecnici nazionali appare corrispondere a tutte le esigenze sottese al loro utilizzo, visto che non di sola protezione civile essi potrebbero occuparsi: il Servizio sismico, ad esempio, può essere utile anche sotto il profilo urbanistico a tutti gli enti territoriali interessati.

Il senatore LO CURZIO plaude all'assegnazione di nuove funzioni ai Ministeri dell'ambiente e dell'interno in virtù dei deliberati dell'ultimo Consiglio dei ministri: essa corrisponde all'esigenza di un corretto governo del territorio nel quale dovrebbe essere valorizzato anche il modello dell'Agenzia. Rilevato che residuano 143 miliardi da ripartire tra gli enti locali, richiede poi che vi si facciano rientrare anche gli interventi per il porto aretuseo di Siracusa e per la transitabilità del ponte per l'isola di Ortigia: se è vero che per il recupero di quest'ultima esiste una legge regionale, essa risulta da tempo inoperante, per cui lo Stato deve farsi carico della tutela delle popolazioni ivi residenti. La concertazione con gli enti locali, del resto, è un'indicazione che l'indagine conoscitiva sulle frane campane va offrendo alla riflessione dei poteri pubblici: la salvaguardia del territorio richiede interventi immediati e che al più presto siano individuate le misure necessarie per la prevenzione dei rischi.

Il senatore IULIANO evidenzia che, tra enti locali ed autorità di bacino, lo Stato dispone di molti referenti istituzionali con cui concertare interventi infrastrutturali adeguati alla necessità di ridurre i pericoli per le vite umane nelle aree a rischio; le regioni dovrebbero utilizzare non soltanto i finanziamenti di cui al decreto-legge n. 180, ma anche le annualità ordinarie di bilancio riconducibili alla difesa del suolo: lo Stato incentivi tali iniziative, oltre ad unificare assai opportunamente la competenza centrale nella lotta al dissesto idrogeologico. Dopo aver dato conto delle ri-

sultanze di analisi condotte dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (di tipo storico, ma anche di misurazione delle ostruzioni delle sezioni idrauliche che hanno ridotto la capacità di deflusso delle colate rapide di fango nel dicembre scorso), l'oratore conclude richiedendo lo stato di diffusione e di efficienza della rete idropluviometrica nelle aree a rischio.

Il senatore RIZZI dichiara che, concordemente con gli auspici del sottosegretario Barberi, le misure di prevenzione dovrebbero essere ispirate ad una stretta collaborazione con gli enti locali competenti. Essa deve nascere da una pianificazione urbanistica che eviti il degrado del territorio prodotto dall'abusivismo edilizio: quel degrado che probabilmente ha determinato il parroco di Cervinara alle gravi accuse contro il ceto politico, ritenuto responsabile del dissesto che è all'origine dei lutti verificatisi. Dopo aver auspicato l'approvazione di una legge urbanistica che impedisca l'abusivismo, lamenta la mancata audizione del presidente della regione Campania: chiede se la sua assenza sia stata ritualmente preannunciata e se si intenda riconvocarlo prima di concludere la fase istruttoria dell'indagine conoscitiva.

Il senatore PAROLA ravvisa nell'operato del Governo il passaggio dalla datata politica della riparazione dei danni ad una strategia attiva di prevenzione e riduzione dei rischi: in passato le amministrazioni comunali redigevano mappe di rischio soprattutto rispondendo a richieste assistenziali, mentre ora si vanno diffondendo cartografie di buon livello tecnico. Vanno però inserite le nuove priorità rappresentate dalle compatibilità ambientali: ciò riguarda gli insediamenti industriali nelle aree ad alto rischio, ma anche il monitoraggio delle zone oggetto di erosione marina (una pianificazione, questa, auspicata nella seconda Conferenza nazionale sui cambiamenti climatici, che implica l'adozione di piani per la manutenzione del suolo).

Il senatore BORTOLOTTI lamenta l'inadempienza di regioni ed autorità di bacino su aree importanti del Paese, come quella del Polesine: senza perimetrazioni e misure di salvaguardia, nessuna tutela può svilupparsi, per cui si rende necessario l'esercizio dei poteri surrogatori da parte dello Stato (e il nuovo assetto in materia di difesa del suolo, annunciato dall'ultimo Consiglio dei ministri, dovrebbe facilitare le iniziative). Richiede poi se siano stati comunicati, come previsto dal decreto-legge n. 180 del 1998, i dati relativi alle concessioni idriche, con i quali le regioni avrebbero potuto accrescere la propria conoscenza; anche l'individuazione dei manufatti da rilocalizzare, adeguare o demolire – in quanto incompatibili con i vincoli idrogeologici sul territorio – era un'incombenza rientrante nei piani stralcio di cui al citato decreto-legge, per cui occorre sapere se essa è stata effettuata e con quali risorse.

Il senatore MAGGI richiede quali, tra i comuni a rischio, erano dotati di strumenti urbanistici e, tra di essi, quanti fossero i piani regolatori e

quanti i programmi di fabbricazione; chiede altresì di sapere se le aree colpite da frane fossero oggetto di vincoli ambientali o comunque rientrassero nelle perimetrazioni di salvaguardia idrogeologica.

Il presidente GIOVANELLI annuncia la nomina a relatore del senatore Iuliano, incaricandolo di predisporre uno schema di documento conclusivo da sottoporre alla Commissione al termine della fase istruttoria dell'indagine conoscitiva; quest'ultima, su richiesta del senatore MANFREDI, potrà arricchirsi di ulteriori audizioni, comprendenti anche soggetti non governativi. Quanto all'assenza del presidente della regione Campania, precisa che quest'ultimo comunicò il 18 gennaio scorso la sopravvenuta indisponibilità dell'assessore competente, all'uopo delegato, a causa di malattia; provvederà pertanto a riconvocare il presidente Losco per la prossima settimana. Avverte infine che verranno acquisiti all'oggetto dell'indagine anche gli atti del Convegno nazionale «Uso del suolo come difesa e risorsa nell'economia post-industriale» (curato dall'assessorato all'ambiente e protezione civile della provincia di Napoli il 12 e 13 febbraio 1999), i cui stralci più attinenti alla questione saranno distribuiti ai commissari a cura della Presidenza.

Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'audizione del Sottosegretario per l'ambiente è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Intervengono il professor Fabrizio Oleari, dirigente generale del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità, e il professor Vittorio Carreri, responsabile servizio di prevenzione sanitaria della regione Lombardia.

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta, il presidente PIANETTA desidera ringraziare il Presidente del Senato per la fiducia dimostratagli nell'affidargli l'incarico di Presidente della Commissione, in sostituzione del senatore Tomassini, dimissionario, al quale esprime il profondo apprezzamento per l'opera svolta, con efficacia organizzativa e competenza, nel dare impulso e coordinamento all'attività della Commissione. Nella certezza di poter contare sulla disponibilità e l'impegno di tutti i senatori componenti, auspica che nei prossimi mesi la Commissione sia in grado di assolvere con equilibrio e fattiva operatività i compiti che le sono istituzionalmente attribuiti, al servizio e nell'interesse dei cittadini.

Annuncia quindi che nella prossima settimana convocherà una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi al fine di impostare la programmazione delle attività di inchiesta.

Il senatore PAPINI esprime rincrescimento per le dimissioni del senatore Tomassini, presentate peraltro in conseguenza di una vicenda sostanzialmente circoscrivibile all'ambito professionale, e lo ringrazia sentitamente per l'efficace opera svolta nella conduzione della Commissione. Rivolge inoltre un fervido augurio di buon lavoro al presidente Pianetta.

Nell'associarsi all'augurio di buon lavoro al presidente Pianetta, il senatore MIGNONE, a titolo personale, esprime al senatore Tomassini i sensi della propria solidarietà e l'apprezzamento per la sensibilità istituzionale dimostrata in questa occasione.

Anche il senatore ZILIO esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal senatore Tomassini, del quale riconosce le doti di capacità, obiettività e serietà con le quali ha condotto i lavori della Commissione, e formula i migliori auguri al presidente Pianetta, al quale i senatori popolari non faranno mancare la loro piena collaborazione.

Il senatore MONTELEONE – associatosi all'augurio rivolto al presidente Pianetta, al quale assicura la completa collaborazione del Gruppo di Alleanza Nazionale – esprime rammarico per la vicenda che ha indotto il senatore Tomassini, che ha dato prova di grande sensibilità e correttezza, a presentare le dimissioni. Ricorda peraltro che la medesima sensibilità aveva dimostrato il senatore Tomassini già all'inizio dei lavori della Commissione, portando a conoscenza di quest'ultima la situazione che lo coinvolgeva. Al riguardo il senatore Monteleone, rammaricandosi per le dimissioni forse troppo affrettate, ritiene che probabilmente, ove la Commissione fosse stata informata dal senatore Tomassini dell'esito di quella situazione, non vi sarebbero stati problemi per la prosecuzione della sua presidenza.

Il senatore BRUNI esprime anch'egli solidarietà nei confronti del senatore Tomassini ed apprezzamento per l'opera da lui svolta, e formula i migliori auguri al nuovo Presidente.

La senatrice Carla CASTELLANI si associa al riconoscimento dell'efficace ed equilibrata opera svolta dal senatore Tomassini in qualità di Presidente della Commissione e si dichiara certa che il senatore Pianetta continuerà tale opera nel migliore dei modi.

Schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 2 marzo 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese, nell'ambito del settore d'indagine sul funzionamento delle aziende ospedaliere

(Seguito dell'esame e approvazione)

La senatrice Carla CASTELLANI, relatrice, illustra le modifiche apportate allo schema di relazione in titolo sulla base dei rilievi emersi dal dibattito svoltosi nella precedente seduta.

Senza osservazioni, la Commissione approva all'unanimità lo schema di relazione, nel testo pubblicato in allegato al presente resoconto.

Audizione del professor Fabrizio Oleari, dirigente generale del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità, e del professor Vittorio Carreri, responsabile servizio di prevenzione sanitaria della regione Lombardia, nell'ambito del settore di indagine sui dipartimenti di igiene pubblica

Il Presidente informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avrà luogo l'audizione del professor Oleari, dirigente generale del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità, e del professor Vittorio Carreri, responsabile servizio di prevenzione sanitaria della regione Lombardia, per l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi al settore di indagine sui dipartimenti di prevenzione, sono state disposte, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

Vengono quindi introdotti il professor Oleari e il professor Carreri ai quali il Presidente rivolge un saluto di benvenuto.

Il professor OLEARI svolge quindi una relazione, ricordando inizialmente che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, ha previsto che le Regioni istituiscano obbligatoriamente un dipartimento di prevenzione presso ogni A.S.L., attribuendo a tale dipartimento autonomia gestionale con proprio *budget*. Sulla base di tale previsione, è stata istituita una commissione per l'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione, la quale ha prodotto un documento che è ora all'esame del Consiglio superiore di sanità; recentemente il decreto n. 229 del 1999 ha provveduto a ridefinire l'articolazione del dipartimento in unità operative.

Per quanto attiene all'attuazione dei dipartimenti sul territorio nazionale, sono in corso contatti degli uffici ministeriali con il gruppo di coordinamento istituito dalle Regioni ed è stata messa a punto un'apposita scheda volta allo studio dell'entità delle risorse rese disponibili, in termini di personale e di attrezzature, per lo svolgimento delle attività dei dipartimenti. In ordine all'aspetto finanziario, le previsioni di spesa si uniformano, a livello nazionale, alla disposizione di legge che impone che almeno il 5% del Fondo sanitario sia dedicato alle attività dei dipartimenti di prevenzione; dal punto di vista dell'effettivo impiego delle risorse, tuttavia, la situazione non è affatto omogenea a livello regionale; inoltre occorre tenere presente che attività di prevenzione sono di competenza anche dei distretti e degli ospedali. Sulla scorta di tale considerazione, per avere presenti le disponibilità finanziarie destinate alle attività di prevenzione andrebbero considerati i finanziamenti quanto meno relativi ai dipartimenti e ai distretti, il che rende evidentemente non semplice ricostruire con precisione tale entità complessiva, dovendosi in sostanza tener presenti i progetti contenuti nel Piano sanitario regionale. Vi è poi il problema dell'efficienza delle strutture operative,

che rende il dato relativo alle risorse e alle strutture impiegate di per sé non esaustivo.

Il professor Oleari ricorda quindi, per quanto attiene al coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), che il decreto legislativo n. 229 prevede un accordo quadro per il coordinamento e l'integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente che individua i settori di azione congiunta ed i relativi programmi operativi. Le Regioni dovranno quindi individuare le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie e quelle ambientali prevedendo accordi di programma e convenzioni tra le A.S.L. e le aziende ospedaliere e le ARPA per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Va comunque sottolineato che la necessaria complementarità tra tali organi e attività deve avere riguardo anche al profilo budgetario: in tal senso sono stati compiuti passi in avanti, ma molto resta ancora da fare. In particolare si sta compiendo una rilevazione dei progetti esistenti in materia di prevenzione ed entro l'anno il Ministero potrà realizzare una valutazione di *budget* in materia di prevenzione. Sempre entro il 2000 dovrebbe essere completato il Piano nazionale per la salute e l'ambiente, al quale sta lavorando un'apposita commissione, che conterrà l'elenco delle priorità da rispettare. Problema più arduo resta quello di assicurare un efficace controllo gestionale, inteso come rapporto tra le risorse impiegate e i risultati intermedi conseguiti con quelle risorse.

Prende quindi la parola il professor CARRERI, dirigente del servizio di prevenzione sanitaria della regione Lombardia, il quale osserva come il recente andamento epidemiologico dell'influenza – rispetto alla quale il Piano sanitario nazionale prevede come obiettivo la copertura immunitaria del 75% delle persone anziane, obiettivo solo in parte raggiunto – mostra nel complesso come la profilassi della sindrome influenzale viene svolta dalle Regioni in modo sordinato e con programmi spesso insufficienti. Analoghe considerazioni potrebbero farsi in merito alla prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e delle morti da lavoro: non viene infatti compiuta una corretta epidemiologia degli infortuni e tanto meno una valutazione dei risultati raggiunti. Anche per quanto riguarda l'impatto dei fattori ambientali sulla salute, si assiste ad una distribuzione dei poteri non sempre in linea con le effettive competenze in materia. Emerge dunque, in linea generale, la necessità di apportare significative correzioni, ai vari livelli istituzionali, in un settore che riveste un indubbio rilievo non solo per la salute dei cittadini ma anche per la qualità della vita in generale.

Se certamente importanti passi avanti sono stati compiuti nella programmazione sanitaria, occorre d'altra parte riconoscere che molte Regioni, sia del nord che del sud del Paese, non hanno ancora recepito le indicazioni contenute nel Piano sanitario nazionale e nelle leggi vigenti. Basti al riguardo considerare che l'istituzione dei dipartimenti di preven-

zione non è ancora stata completata in tutte le Regioni – in Sicilia addirittura ne esiste uno solo nell'intera Regione – e che i criteri organizzativi dei dipartimenti istituiti si caratterizzano per un grado di variabilità, tra Regione e Regione, che deve essere considerato eccessivo. Devastante è poi stato l'effetto del quesito referendario dell'aprile del 1993 che ha sottratto alle U.S.L. i controlli ambientali e ha condotto all'approvazione della legge n. 61 del 1994, la quale da parte di molte Regioni è stata interpretata come il totale trasferimento dei presidi multizonali di prevenzione alle ARPA, il che a sua volta ha determinato un terribile indebolimento del sistema dei laboratori di sanità pubblica che pure costituiva un vanto del sistema italiano.

Il professor Carreri rileva poi che se per le attività di prevenzione collettiva la legge destina il 5% del Fondo sanitario, in realtà le A.S.L. impiegano nel settore circa la metà di quanto dovuto – ad esempio la Lombardia, pure non insensibile alle problematiche in oggetto, spende poco più del 3% per la prevenzione – giacché troppo spesso le esigenze relative all'assistenza distrettuale e a quella ospedaliera vengono avvertite come prevalenti. A tale riguardo occorrerebbe tuttavia avere presente come le attività di prevenzione sono indispensabili al fine di contenere il numero dei ricoveri ospedalieri, fissati per legge a 160 ogni 1.000 abitanti, ma in realtà ben superiori a tale limite (in Lombardia la cifra è di 190 su 1.000 abitanti). Non può quindi non destare grave preoccupazione la circostanza che il progetto, originariamente contenuto nello schema di decreto legislativo delegato, che recepiva l'ordine del giorno approvato dal Senato e volto a reinserire i laboratori di sanità pubblica nei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. sia stato rigettato in sede di Consiglio dei ministri, ed il decreto legislativo n. 229 abbia quindi riproposto una situazione sotto più profili largamente insoddisfacente.

In linea generale si avverte l'esigenza che la funzione di indirizzo e coordinamento a livello centrale sia svolta, naturalmente di intesa con le Regioni, in modo più efficace e cogente e che si ponga fine ad una carenza di risorse nella quale le funzioni di prevenzione sono affidate ad un numero di operatori pari alla metà di quelli necessari allo svolgimento dei compiti di istituto. Appare altresì necessario realizzare un'opera di disboscamento e ammodernamento legislativo: basti in proposito citare l'esempio della norma che rende obbligatorio il semplice svolgimento *una tantum* di una serie di esami medici per la concessione del libretto sanitario per gli alimentaristi, ma che non sia prevista da parte di questi ultimi la comprovata conoscenza di elementari norme di educazione igienica.

Infine, conclude il dottor Carreri, è urgente aumentare la qualificazione degli operatori del settore affinché siano in grado di svolgere al meglio le rilevanti funzioni attribuite al dipartimento per la prevenzione, soprattutto in materia di igiene alimentare e del lavoro: in una prospettiva in cui i dipartimenti saranno chiamati a certificare la qualità e la sicurezza dei prodotti, investire nella prevenzione e provvedere ad un ac-

creditamento dei dipartimenti appaiono iniziative necessarie non solo al fine della tutela della salute ma anche in una prospettiva di crescita più ampia.

Il presidente PIANETTA, ringraziati il professor Oleari e il professor Carreri per le relazioni chiare e ricche di spunti di interesse, dichiara aperto il dibattito.

Prende la parola il senatore MIGNONE, il quale chiede al professor Oleari di fornire dati più precisi per quanto attiene all'impiego di risorse per la prevenzione nelle varie realtà regionali, nonché in ordine alla funzionalità delle ARPA. Domanda quindi al professor Carreri se condivide l'opportunità di non sopprimere, per la concessione del libretto sanitario per gli alimentaristi, gli esami medici già ora previsti ma di promuovere per tale categoria una maggiore educazione sanitaria. Rileva infine che l'obiettivo posto dal Piano sanitario nazionale di vaccinare il 75% della popolazione anziana per l'influenza forse non è stato raggiunto perché vi sono fondati dubbi fra i medici sull'efficacia del vaccino.

Il professor OLEARI fornisce elementi di risposta ai quesiti posti dal senatore Mignone e consegna alla Commissione un'ampia documentazione concernente le varie problematiche connesse all'attività dei dipartimenti di prevenzione.

Il professor CARRERI, nel consegnare anch'egli alla Commissione una documentazione con allegati, fa presente che purtroppo non tutte le Regioni sono in grado di documentare l'attività svolta e lamenta in particolare la mancanza di un sistema informativo in materia di prevenzione. Nel concordare con il senatore Mignone per quanto concerne l'aggiornamento delle condizioni per il rilascio dei libretti sanitari agli alimentaristi, osserva inoltre che le ARPA non sono state istituite in tutte le Regioni: la Lombardia vi ha provveduto, prevedendo opportunamente che dei servizi del dipartimento di prevenzione e dei presidi multizonali siano trasferiti all'ARPA solo il personale e le attrezzature connessi allo svolgimento di compiti propri di quest'ultima. Quanto alle risorse effettivamente impiegate per la prevenzione, è evidente l'esigenza di fare qualcosa per impedire, pur nel rispetto delle autonomie, che le previsioni di legge, in particolare il tetto minimo di spesa del 5% del Fondo sanitario, non siano effettivamente rispettate dalle A.S.L.

Interviene quindi il senatore CAMERINI, il quale pone quesiti in ordine ad eventuali sovrapposizioni di competenza tra livello centrale e livello locale, all'esigenza di adeguati meccanismi di valutazione dei risultati conseguiti e alle iniziative che vengono adottate per incrementare nella formazione degli operatori sanitari la conoscenza dei temi legati alla prevenzione.

Il professor CARRERI, rispondendo al primo dei quesiti, rileva che le problematiche evocate dalla prevenzione richiedono un approccio collaborativo da parte di tutti i livelli istituzionali, a partire dai medici di medicina generali e dai pediatri, passando per il dipartimento di prevenzione, al quale deve essere affidata un'opera di coordinamento e organizzazione, fino alla Regione, che deve assicurare la programmazione di riferimento, e al livello centrale, cui è affidato il rispetto di alcune regole basilari che devono garantire l'omogeneità dell'intero sistema: in questo quadro non vi è evidentemente contraddizione tra una posizione regionalista e l'esigenza di preservare comunque l'unitarietà del sistema.

Sottolineata quindi l'indispensabilità di un adeguato sistema di valutazione, insieme ad un sistema di certificazione della qualità e di accreditamento dei dipartimenti, il professor Carreri sottolinea l'importanza decisiva che ha la formazione nel settore in esame e indica in appositi accordi di Ministero e Regioni con università e istituti di ricerca, la strada per migliorare la conoscenza dei temi connessi alla prevenzione non solo per i laureati in medicina ma per tutti coloro che operano nel comparto sanitario.

Ringraziati il professor Oleari e il professor Carreri, il presidente PIANETTA dichiara conclusa la loro audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**BOZZA
NON CORRETTA**

SETTORE DI INDAGINE: *Verifica sul funzionamento delle aziende ospedaliere*

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato il 2 marzo 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese, predisposta dalla relatrice Castellani.

1. Premessa

Nel quadro della verifica sullo stato di funzionamento delle aziende ospedaliere, una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario ha effettuato il 2 marzo 1999 un sopralluogo presso gli ospedali «di Circolo» e «Filippo Del Ponte» compresi nell'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese. Hanno fatto parte della delegazione il senatore Antonio Tomassini, presidente della Commissione, nonché i senatori Carla Castellani, Maria Grazia Daniele Galdi e Maurizio Ronconi. Nei locali della prefettura di Varese il presidente della Commissione Antonio Tomassini, assistito da un componente del nucleo di polizia giudiziaria della Commissione di inchiesta, ha svolto audizioni integrative di personale medico.

La delegazione è stata assistita dal consigliere parlamentare Giorgio Girelli, dirigente dell'Ufficio di segreteria dell'organismo inquirente. Durante il sopralluogo la delegazione si è avvalsa della collaborazione della dottoressa Isabella Mastrobuono, collaboratore esterno della Commissione, nonché del proprio nucleo di polizia giudiziaria. Operatori fotografici della polizia scientifica della questura di Varese hanno effettuato rilievi sulla base delle istruzioni impartite dalla delegazione parlamentare. La presente relazione è pertanto corredata anche di supporto fotografico relativo ad aspetti considerati rilevanti ai fini della indagine.

2. Il sopralluogo presso l'Ospedale «di Circolo» di Varese

L'Ospedale «di Circolo» è stato visitato dalla delegazione parlamentare composta dai senatori Carla Castellani, Daniele Galdi e Ronconi, nella mattinata del 2 marzo 1999. Il sopralluogo iniziale è stato effettuato

al reparto di medicina generale (ospitato presso la geriatria) che comprende 24 postiletto (altri 24 postiletto sono attivati in una struttura ubicata in prossimità della frazione di Velate): le camere di degenza prevedono 3 o 4 postiletti ciascuna e sono prive di servizi igienici autonomi. Sono presenti nell'area di degenza due servizi igienici per le pazienti (12) del reparto femminile e due servizi igienici per i pazienti (12) del reparto maschile. I servizi igienici ispezionati sono in condizioni non adeguate e non presentano ausili per portatori di *handicap*.

Il pianerottolo delle scale di accesso al reparto funge da deposito. Sono presenti infatti, come da rilievo fotografico, una barella ed alcune carrozzelle per pazienti.

Degli altri 24 postiletto di medicina generale dislocati presso la località Velate (che la delegazione non ha però ispezionato) viene riferito un discreto *comfort* di tipo alberghiero, ma essendo la struttura ospitante priva del servizio di diagnostica laboratoristica e con una marginale presenza di quello di diagnostica radiologica è pressoché quotidiano il ricorso al trasporto su gomma di quei degenti che necessitano di indagini di tipo diagnostico-strumentale.

La visita al reparto di radiologia allocato nel sotterraneo della struttura non ha dato luogo a rilievi specifici.

Successivamente la delegazione ha visitato il padiglione centrale dove sono ubicate su tre piani le tre chirurgie, di cui una trasformata in chirurgia toracica (con approvazione recente da parte della Regione).

I postiletto di chirurgia generale sono in tutto circa 170 (di cui 114 presso l'ospedale di Circolo e 50 presso l'ospedale Filippo del Ponte), come riferito nell'audizione del direttore sanitario.

Nel piano di riorganizzazione si prevede una riduzione di una ventina di postiletto di chirurgia, potenziando per contro l'attività di *day surgery*.

Presso il padiglione centrale è previsto anche il trasferimento, con il relativo accorpamento, dei due reparti di medicina generale, quello ospitato presso la palazzina della geriatria e quello distaccato presso la frazione Velate.

Successivamente è stato visitato un reparto di chirurgia generale. Le condizioni igieniche dell'atrio e delle camere di degenza appaiono discrete. Buona la segnaletica di indirizzo.

Si rileva che in rapporto alla dimensione delle stanze, per un agevole movimento dei pazienti e per eventuali interventi sanitari d'emergenza, sarebbe stata ottimale la presenza di due soli letti di degenza per camera.

Successivamente la delegazione ha effettuato un'ispezione all'interno delle sale operatorie al secondo piano del padiglione centrale. Le sale operatorie sono precedute da un ampio locale destinato a deposito di apparecchiature coperte da teli verdi, di barelle per il trasporto malati, di un respiratore a vista, di un carrello per il trasporto bombole, di una piccola scrivania con sopra dei registri, di un piccolo frigo, di due

alberi di sostegno per fleboclisi e di un contenitore per rifiuti. Una parete è attrezzata con quadro elettrico chiuso da sportelli a vetro.

Nelle sale operatorie – al momento dell'ispezione in funzione, perché in atto interventi – è apparsa buona la tenuta igienica.

I rivestimenti sono a norma sia negli ambienti chirurgici che in quelli destinati a lavaggio e sterilizzazione.

La senatrice Castellani ha rilevato che risulta poco razionale la collocazione su tre piani delle sale operatorie di chirurgia sia in termini di corretto utilizzo del personale che di utilizzo di apparecchiature diagnostiche intra-operatorie.

Ha trovato conferma la segnalazione che spesso, essendo attive in contemporanea per interventi di *routine* tutte le sale operatorie, manca una sala operatoria predisposta per le urgenze.

La delegazione è quindi passata al pronto soccorso, verificando il percorso compiuto dai malati dal momento dell'accoglienza fino alla duplice linea di destinazione: medica o chirurgica.

È stato riscontrato che l'ambiente del pronto soccorso ha due vie di uscita (entrando una di fronte e l'altra a destra) chiuse. Nello spazio antistante le porte di uscita, utilizzato come sala di attesa, sono presenti alcune barelle e carrozzelle per trasporto malati.

Quattro sono i postiletto previsti per l'astanteria medica (a volte viene aggiunto un quinto letto). Le condizioni igieniche sono scadenti.

Per i pazienti degenti e per gli utenti dell'astanteria medica è disponibile un servizio igienico in condizioni precarie.

Il reparto di degenza di pronto soccorso prevede 12 postiletto (durante l'ispezione, lungo il corridoio erano in attesa due pazienti su barelle).

Per tutti i ricoverati, uomini e donne, è disponibile un solo servizio igienico, anch'esso in condizioni precarie. Nessuno dei suddetti servizi igienici presenta ausili per portatori di *handicap*.

Lungo i soffitti dei corridoi del pronto soccorso e dell'astanteria, si evidenziano tubature a vista o racchiuse in appositi contenitori.

Nel reparto di rianimazione, la delegazione parlamentare ha riscontrato spazi troppo angusti e l'assenza di una sala per infetti.

3. Il sopralluogo presso l'Ospedale «Filippo Del Ponte»

La delegazione parlamentare si è successivamente trasferita all'Ospedale «Filippo Del Ponte» nel quale l'Azienda ospedaliera intende dare impulso all'attività di *day surgery*.

Effettuato un sopralluogo alla clinica ortopedica, il cui corridoio principale risulta privo di qualunque punto di appoggio o sosta per le persone in attesa, è stato visitato il reparto di chirurgia generale maschile, le cui camere di degenza sono a due o tre letti. Le condizioni igieniche del reparto e dei servizi sono mediocri.

Nel complesso il quartiere operatorio dispone di due sale di chirurgia ortopedica, due sale di chirurgia generale ed una sala di chirurgia ambulatoriale.

Ha riscosso giudizi positivi il reparto di pediatria, ove sono state attivate iniziative atte a facilitare il contatto e l'assistenza da parte dei genitori nei confronti dei bimbi ricoverati.

L'amministrazione della struttura ha individuato anche spazi ove praticare l'esercizio della libera professione *intra moenia*. Del tutto inadeguata, invece, è apparsa la soluzione adottata per l'ubicazione della guardia medica, rientrando però nella diretta competenza dell'azienda unità sanitaria locale.

Dalla dottoressa Mastrobuono e dal maresciallo Narduzzi è stata visitata la cucina, posizionata in un locale seminterrato, dove sono preparati i pasti dei degenti. Lo spazio a disposizione è molto grande; le attrezzature, pur essendo ancora efficienti, sono ormai datate e da sostituire. Il sistema di aspirazione dei fumi appare appena sufficiente, mancano sistemi di controllo alle porte ed alle finestre per l'ingresso di insetti e piccoli animali.

Le celle frigorifere, attigue al locale cucina, sono risultate perfettamente funzionanti e correttamente utilizzate. Il percorso delle derrate alimentari dalla dispensa alla cucina avviene lungo i corridoi comunemente utilizzati per raggiungere altre sedi dell'ospedale.

È stata visitata una delle due dispense alimentari, anch'essa posizionata in un locale seminterrato, adibita allo stoccaggio di vari generi alimentari. Al momento dell'ispezione è stata riscontrata la presenza di sostanze detergenti conservate assieme ad altri prodotti alimentari e la presenza sulle pareti di muffe ed incrostazioni.

4. Le audizioni di personale medico presso la prefettura di Varese

Nel corso del sopralluogo alle strutture di Varese presso la sede della prefettura il presidente della Commissione, senatore Tomassini, ha proceduto ad audizioni integrative di personale medico.

Le audizioni hanno evidenziato problemi che sono poi stati confermati durante le ispezioni. In particolare è stata segnalata l'assenza di una sala operatoria di emergenza sempre disponibile per casi urgenti; è stata confermata la mancata segnalazione al personale sanitario medico e non medico del superamento delle soglie di sicurezza nell'esame dei prelievi ematochimici pre e post seduta operatoria ai fini della determinazione dell'inquinamento da gas e anestetici; si è altresì rilevato il mancato rispetto delle norme di sicurezza e quindi l'inagibilità di alcune sale operatorie; è inoltre emersa l'irregolarità della soppressione, operata in via di prassi, peraltro documentata, della III divisione di chirurgia e la sua diversa destinazione.

Oltre a ciò, specifiche segnalazioni sono state fatte riguardo al notevole scadimento dei servizi di radiologia e sono stati interamente con-

fermati i problemi attinenti alla direzione della unità operativa di rianimazione. Per quanto attiene alla radiologia, va tuttavia precisato che il lamentato scadimento di qualità non riguarda tanto la professionalità del personale e le attrezzature tecnologiche in dotazione, quanto piuttosto l'organizzazione del reparto che, rispetto al passato, non sembra utilizzare al meglio le notevoli risorse disponibili.

Le altre segnalazioni che erano contenute nel *dossier* inviato alla Procura della Repubblica di Varese, e che avevano originato queste audizioni separate, si sono rivelate prive di consistenza e sussistenza.

5. Le audizioni in loco

La delegazione parlamentare – composta dai senatori Carla Castellani, Daniele Galdi e Ronconi – ha quindi proceduto nel pomeriggio del 2 marzo 1999 alle programmate audizioni, ascoltando anzitutto il direttore generale dell'azienda ospedaliera *dottor Renzo Tellini*. Quest'ultimo ha rilevato come negli ultimi anni l'azienda ospedaliera abbia registrato un incremento, ricomprendendo il presidio di Varese (Ospedale di Circolo; Ospedale Filippo Del Ponte; Ospedale di Cuasso al Monte; poliambulatori) ed il presidio del Verbano (Ospedale di Cittiglio; Ospedale di Luino; poliambulatori). I dipendenti sono così passati da 2.300 a 4.514. Precisa che il bilancio dell'azienda medesima viene redatto sulla base di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, ma che il processo di *budget* subirà dei rallentamenti nel 1998 legati all'assorbimento di altri presidi ospedalieri nel contesto dell'azienda.

Il bilancio ha segnato nel 1998 una perdita di circa 13 miliardi legata, da un lato, al mancato riconoscimento da parte della regione di una serie di attività non tariffabili (ad esempio il servizio 118) e, dall'altro, alla mancata definizione, sempre a livello regionale, degli stanziamenti da riconoscere all'azienda per i diplomi universitari.

Il dottor Tellini ha poi proseguito elencando altre voci che hanno inciso negativamente sul bilancio dell'azienda con particolare riferimento a mancati rimborsi per farmaci per HIV ed altri legati alla sperimentazione Di Bella.

L'insieme di questi elementi unito ad una sottostima di circa 5 miliardi per la spesa del personale hanno contribuito a determinare il disavanzo segnalato.

Il dottor Tellini ha riferito, su richiesta della senatrice Daniele Galdi, in ordine al piano di riorganizzazione che prevede accorpamenti e trasferimenti di reparti ed un piano strategico triennale concordato con la Regione ed approvato da circa una settimana.

Nell'ambito del piano di riorganizzazione è previsto il trasferimento dei letti di ortopedia (che sono attualmente all'ospedale del Ponte) e della medicina (quelli attualmente in geriatria e presso la struttura di Velate) nel padiglione centrale al termine dei lavori di ristrutturazione.

Sono in corso lavori di ristrutturazione anche nell'attuale reparto di ostetricia e ginecologia per trasferire all'ospedale di Circolo anche questo reparto che verrà scisso prevedendo i postiletto di ginecologia presso il reparto di chirurgia.

Anche per il reparto di patologia neonatale è previsto un finanziamento regionale per la sua ristrutturazione ed adeguamento.

Per quanto concerne i rapporti con l'Università, il dottor Tellini ha precisato che esiste un protocollo preliminare di intesa tra l'azienda e l'Università di Pavia che è attualmente utilizzato, in attesa di quello definitivo, anche per l'attuale Università dell'Insubria.

La delegazione ha successivamente ascoltato il *dottor Lucio Schiantarelli*, direttore amministrativo, il quale ha tracciato un quadro dei bilanci dell'azienda premettendo di prestare attenzione alla completa esternalizzazione dei servizi di pulizia e lavanderia, al sistema telefonico, all'adeguamento tecnologico sulla base di un contenimento dei costi.

La sede delle cucine sarà trasferita negli ambienti dell'ex ospedale psichiatrico di recente chiuso.

A suo avviso disfunzioni sono riscontrabili per la carenza di 120 infermieri.

Per quanto riguarda l'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, ha fatto presente che è stato nominato il responsabile per la sicurezza e sono in atto corsi per la formazione del personale.

Rispondendo ad un quesito posto dal senatore Ronconi, il direttore amministrativo ha inoltre dichiarato che le procedure di acquisto e la gestione dei servizi sono centralizzati, salvo deleghe in caso di urgenza a funzionario incaricato. La informatizzazione è in corso e sta trovando applicazione il programma «*monitor*».

È stato poi ascoltato il *dottor Pietro Zoia*, direttore sanitario, il quale ha rimarcato la complessità dell'azienda che annovera cinque ospedali e 17 punti ove vengono rese prestazioni ambulatoriali.

I dipartimenti sono stati riorganizzati su base aziendale ed ammontano a 14 dipartimenti sanitari, di cui uno infermieristico, e due dipartimenti amministrativi.

Sono già stati nominati 12 direttori di dipartimento; mancano ancora il direttore del dipartimento di anestesia ed il direttore del dipartimento delle emergenze.

Per quanto riguarda l'aggiornamento, va precisato che allo scopo è deputato un apposito ufficio formazione sulle cui caratteristiche ha chiesto chiarimenti la senatrice Daniele Galdi.

Rispondendo ad uno specifico quesito posto dalla senatrice Castellani e dal senatore Ronconi, il direttore sanitario ha affermato che il numero di postiletto della medicina interna non è sufficiente a coprire il fabbisogno del bacino di utenza, in considerazione del fatto che in tale reparto vengono ricoverati anche pazienti con patologie ematologiche e neurologiche, non esistendo nell'azienda reparti specifici.

Il dottor Zoia ha fatto quindi presente che hanno scelto l'attività libero-professionale *intra moenia* il 50% dei medici; per i primari tale

percentuale scende al 25%. Per quanto attiene all'organizzazione di detta attività libero-professionale, sono stati individuati gli spazi che andranno ristrutturati ed è stato chiesto, attraverso il piano strategico triennale, un potenziamento del personale per rientrare nei parametri previsti per l'accreditamento.

È stato quindi ascoltato il *dottor Giorgio Sarcletti*, responsabile dell'ufficio sicurezza e prevenzione, il quale ha riferito che l'ente sin dal 1995 si è attivato adempiendo formalmente agli obblighi di istituzione del servizio di prevenzione e protezione, nominando responsabile lui stesso, in regime di *part time* essendo già in servizio presso la medicina del lavoro.

Il dottor Sarcletti ha osservato che per molto tempo il servizio è stato costituito dal solo responsabile e da un'impiegata, nonostante la complessità della struttura che in termini di personale aveva 2.300 dipendenti alla data del 31.12.1996, diventati oltre 4.000 dal 1° gennaio 1998.

Nonostante la carenza di risorse – il cui adeguamento è stato ripetutamente richiesto – e l'alta mole di lavoro, dovuta anche alla duplice attività, l'ufficio sicurezza e prevenzione ha comunque provveduto alla stesura del documento di valutazione dei rischi.

Da circa un mese il servizio è stato finalmente istituito nella sua collegialità, nel senso che ne faranno parte, a regime, una caposala per quanto attiene alle problematiche connesse ai rischi biologici, una fisioterapista per i problemi connessi alla movimentazione manuale dei carichi, ed un perito elettrotecnico per quanto riguarda il rischio elettrico. Sono previsti corsi di formazione del personale legati alla tipologia dei rischi.

Avendo la senatrice Carla Castellani ricordato che in sala operatoria si sono verificate delle interruzioni di somministrazione di energia elettrica e che il dosaggio dei vapori anestesivi è risultato al di sopra della norma, il responsabile dell'ufficio sicurezza ha precisato che nella prima circostanza riferita il gruppo elettrogeno andò in avaria perché, nel periodo estivo, si verificarono carichi di utilizzo superiori a quelli mediamente sopportati dall'apparecchiatura. Sull'altra circostanza evidenziata, il dottor Sarcletti precisa che direttore amministrativo, direttore sanitario e personale sono informati dei livelli di esposizione ai vapori. Fino alla scorsa estate sono mancate iniziative per migliorare la situazione.

Successivamente il *professor Paolo Cherubino*, preside della facoltà di medicina dell'Università degli studi di Varese, ha evidenziato la sintonia con cui l'Università e l'azienda ospedaliera operano. Dopo aver precisato che nell'azienda sono impegnati 43 docenti universitari di prima e seconda fascia ed 8 ricercatori, e che sono in divenire altri concorsi per otto professori associati e per nove ricercatori, il professor Cherubino ha rimarcato come in assenza di una nuova convenzione si continui ad operare sulla base della convenzione stipulata tra la seconda

facoltà di medicina dell'Università di Pavia e l'Ospedale di Circolo – Fondazione Macchi.

Il professor Cherubino ha risposto anche a quesiti specifici postigli dai componenti della delegazione in merito a fatti oggetto di esposto.

Sono stati ascoltati, poi, i rappresentanti sindacali del personale medico operante nella struttura, nelle persone del *professor Binaghi*, rappresentante ANPO, e del dottor Natruda, rappresentante ANAAO, che hanno consegnato anche una memoria scritta.

Il professor Binaghi ha sottolineato come – pur essendo scaduta la convenzione a suo tempo stipulata con l'Università di Pavia ed ancora in attesa della nuova convenzione tra l'azienda ospedaliera di Varese e la nuova Università dell'Insubria – alcuni posti di primariato nei reparti di cardiocirurgia e di chirurgia, di spettanza degli ospedalieri nella prima convenzione richiamata, siano stati assegnati a personale universitario, senza peraltro aver preventivamente interpellato il Consiglio dei sanitari.

In merito alla libera professione *intra moenia*, la struttura, a suo giudizio, è ancora lontana da una effettiva organizzazione e presenta carenze logistico-strutturali in particolare per il pronto soccorso, le rianimazioni e le terapie intensive.

Il dottor Natruda dell'ANAAO ha evidenziato la necessità di tempi più stringenti per la ridefinizione dei progetti obiettivo, delle posizioni dirigenziali e per il superamento delle carenze di anestesista e di infermieri.

La delegazione ha quindi acquisito documenti riguardanti i problemi dell'azienda ospedaliera, presentati dai rappresentanti del personale medico, ed ha pure ascoltato *Doriano Battistin* rappresentante della CGIL-CISL-UIL funzione pubblica, che ha depositato un documento contenente proposte dei sindacati «per la costruzione di un sistema socio-sanitario efficace per la provincia di Varese».

Per la R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria) della azienda ospedaliera *Emanuela Vanali* ha lamentato la carenza di personale infermieristico, la notevole dimensione delle liste di attesa (specie per la mammografia), lo stato critico in cui versano le cucine, nonché la limitata applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Altri rilievi sono stati sollevati da esponenti sindacali sullo stato dei servizi igienici del reparto di geriatria che non consentono agli anziani di accedervi con le carrozzelle.

In data 2 giugno 1999, presso la sede della Commissione di inchiesta, è stata svolta una seconda audizione del direttore generale dell'azienda ospedaliera, dottor Tellini.

Questa audizione aggiuntiva si è resa necessaria sulla base di alcuni elementi acquisiti successivamente al sopralluogo a Varese effettuato dalla delegazione della Commissione.

L'audizione si è svolta alla presenza del Presidente, senatore Tomassini, e delle senatrici Carla Castellani e Daniele Galdi.

Il dottor Tellini ha riferito in merito alle molteplici problematiche emerse a causa di contestazioni con le ditte appaltatrici e dei conseguenti ritardi nelle ristrutturazioni dell'ospedale di Luino, in particolare del pronto soccorso, del reparto di chirurgia, della rianimazione e della mancata attivazione del 118.

È emerso che anche per l'ospedale di Luino sono carenti gli anestesisti e gli infermieri.

6. Considerazioni conclusive

L'azienda ospedaliera di Varese, composta da ben cinque presidi ospedalieri e diciassette poliambulatori, di cui sono noti per ispezione diretta l'«Ospedale di Circolo» e l'«Ospedale Filippo del Ponte» e, per notizie acquisite in audizione, gli ospedali di Luino, Cittiglio e di Cuasso al Monte, appare come una realtà molto estesa, con oltre 2.000 posti letto e circa 4.400 dipendenti e con numerosi problemi sul tappeto, di talché non solo si pongono con urgenti e necessari interventi di rinnovamento su strutture e strumenti, ma appaiono indispensabili buoni principi strategici e pianificatori, uniti ad energici interventi di organizzazione. L'azienda è anche sede della Facoltà di Medicina dell'Università di Varese.

I sopralluoghi effettuati hanno evidenziato alcune serie carenze del presidio «Ospedale di Circolo»: vi è una diffusa disapplicazione delle norme del decreto legislativo n. 626 del 1994 ed in particolare alcuni precisi gravi inconvenienti, come ad esempio la non perfetta messa a norma delle sale operatorie, sono stati trascurati ed addirittura sottaciuti.

I reparti più disagiati, a parte le citate sale operatorie, sono il pronto soccorso, le rianimazioni, le medicine generali, il settore materno infantile, le cucine.

La struttura dell'«Ospedale del Ponte» risulta essere più idonea, con particolare riferimento al reparto pediatrico e all'intero settore materno infantile.

Appare quindi poco comprensibile come, nell'ambito della programmazione delle strategie, si sia ipotizzato un trasferimento del settore materno infantile dall'«Ospedale del Ponte» all'«Ospedale di Circolo», ove, al momento dell'ispezione, sono state riscontrate condizioni alberghiere inferiori oltre a situazioni di inidoneità riguardo alla messa a norma ed all'accreditamento.

Le audizioni hanno evidenziato, per quanto concerne il direttore generale, una buona progettualità in ordine al rinnovo degli ospedali, ma con piani di intervento la cui realizzazione non potrà comunque avvenire prima di cinque anni.

La programmazione per la gestione della fase intermedia è apparsa a tratti insufficiente, e ciò solo in parte può essere giustificato dal fatto che l'affermimento dei vari presidi ospedalieri all'azienda ospedaliera data dal 1° gennaio 1998.

Anche l'audizione del direttore sanitario ha messo a nudo problemi relativi in particolare:

- alla gestione e organizzazione del pronto soccorso;
- alla carenza cronica di anestesisti;
- all'insufficienza della rianimazione;
- all'insufficiente dotazione e disponibilità della medicina generale;
- a soluzioni non ancora perfezionate per il settore materno infantile;
- ad insufficienza dei servizi.

Durante le audizioni del vertice dell'azienda sono stati evidenziati il grave inquinamento da gas anestetici di alcune sale operatorie, il ritardo con cui gli operatori sanitari dipendenti sono stati informati di tale situazione, la carenza dell'impianto elettrico delle sale operatorie (che solo recentemente sembra essere stato risolto dalla installazione di un secondo gruppo elettrogeno), la mancanza di una sala operatoria sempre disponibile per gli interventi di emergenza, alcune prassi non facilmente comprensibili di soppressione e destinazione di divisioni e di gestione del personale.

Sono stati altresì pienamente confermati alcuni eventi che erano stati denunciati nell'esposto presentato alla Procura, che riguardano alcune situazioni particolari comunque già citate nella presente relazione.

Le audizioni dei responsabili della manutenzione e dell'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno ulteriormente confermato tutto quanto già esposto.

Le varie audizioni del personale hanno messo a nudo uno stato di conflittualità interna, che vede contrapposto il personale universitario a quello ospedaliero, evidenziando che chi di dovere non riesce ad assicurare un sufficiente punto di equilibrio e di mediazione, ottenendo così critiche, a volte giustificate, a volte meno, da entrambe le componenti.

La programmazione e la strategia sui presidi esterni non appare adeguatamente lungimirante: al riguardo le argomentazioni addotte dal direttore generale non sono sembrate sufficienti a far ritenere infondate le critiche contenute negli esposti presentati alla Commissione.

In conclusione l'azienda ospedaliera di Varese, di dimensioni rilevanti ed articolata in vari presidi, soffre indubbiamente di insufficienze strutturali, non diverse peraltro da quelle di tante altre strutture già note alla Commissione, e lamenta altresì carenze di ordine programmatico, organizzativo, sanitario e gestionale che almeno in parte sembrano da attribuire ad insufficienze dei vertici direttivi.

Per contro, all'interno dell'ospedale di Circolo, sede anche della Facoltà di medicina, vi è un'alta professionalità, con eccellenze di prim'ordine, sia dal punto di vista formativo che assistenziale; professionalità che impongono di dare al più presto una maggiore incisività alla conduzione dell'azienda al fine di meglio gestire le situazioni e portare a compimento le nuove opere già programmate, nonché di intervenire per ricreare un clima costruttivo tra le varie componenti del personale.

A tale proposito, va dato atto che la Regione ha recentemente provveduto all'avvicendamento del direttore generale e del direttore sanitario dell'Azienda. È pertanto auspicabile che i nuovi amministratori sappiano restituire a pieno l'efficacia e l'efficienza di un nosocomio così importante, non solo per la parte formativa e di ricerca, ma anche e soprattutto per la tutela e l'assistenza sanitaria dei cittadini.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

189^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN comunica che giovedì 27 gennaio il ministro per le politiche comunitarie Toia svolgerà delle comunicazioni sugli indirizzi del Governo in merito ai rapporti con l'Unione europea e riferirà altresì alla Giunta sui profili comunitari del disegno di legge n. 4280, concernente il recepimento della direttiva sulle invenzioni biotecnologiche. Il Presidente comunica altresì che, non appena sarà pervenuta l'autorizzazione del Presidente del Senato, saranno definite le opportune intese con la XIV Commissione della Camera dei deputati per dare avvio all'indagine conoscitiva sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il senatore MANZELLA informa la Giunta che la prossima riunione dell'organismo incaricato della redazione della suddetta Carta si terrà a Bruxelles dal 1° al 2 febbraio e che all'ordine del giorno è prevista la definizione di una serie di questioni organizzative nonché l'avvio dell'audizione dei rappresentanti di alcune istituzioni comunitarie fra cui il Comitato economico e sociale, il Comitato delle Regioni e il Mediatore europeo.

La Giunta prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI riferisce alla Giunta sul disegno di legge in titolo il quale costituisce uno strumento periodico di intervento con finalità

di delegificazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nel quadro delle misure previste dalla legge n. 59 del 1997. Una delle novità più significative recate da tale provvedimento è costituita dall'espressa abrogazione, con il fine di rendere più chiara e trasparente la legislazione vigente, di norme di legge concernenti procedimenti soppressi o delegificati.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta non ravvisa, infine, elementi di contrasto con la normativa comunitaria.

In merito alle conclusioni del relatore il senatore BORTOLOTTO eccepisce che gli articoli 9, 10 e 11, che modificano le norme applicabili alla Conferenza di servizi nelle procedure di realizzazione di opere, comportano una violazione della direttiva comunitaria sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Ricordando il complesso dibattito che si è svolto in Senato a proposito delle misure di recepimento della suddetta direttiva, l'oratore sottolinea infatti come gli articoli citati consentano sostanzialmente di approvare dei progetti per l'esecuzione di opere senza aver preliminarmente applicato le procedure in materia di VIA.

Il relatore BESOSTRI precisa che a suo avviso il disegno di legge in titolo non consente di aggirare le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale bensì semplifica l'applicazione del relativo procedimento.

Il senatore MANZELLA sottolinea che, come già affermato dalla Giunta in occasione dell'esame della relazione sul programma di riordino delle norme legislative e regolamentari, la legge di semplificazione e la legge comunitaria, entrambe con scadenza annuale, concorrono ad un più ampio processo di semplificazione e di razionalizzazione della legislazione realizzando diversi procedimenti che convergono verso tale obiettivo.

Il senatore BETTAMIO concorda sulle considerazioni del senatore Manzella ricordando che anche il ministro Letta ha richiamato l'attenzione della Giunta sull'esigenza di cogliere l'occasione offerta dal recepimento delle direttive per procedere ad una semplificazione del quadro normativo.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti sulle disposizioni rispettivamente riferibili all'abrogazione di norme e alla semplificazione dei procedimenti.

Il relatore BESOSTRI conviene che anche la legge comunitaria, sia pure nel quadro di un procedimento diverso, concorre al processo di semplificazione del quadro normativo in quanto la sua stessa struttura comporta un'azione di delegificazione in sede di definizione degli strumenti di recepimento delle direttive. Con il disegno di legge in titolo si procede ad un'ulteriore semplificazione dei procedimenti vigenti. Da un lato essa procede infatti alla mera soppressione di norme e procedimenti, dall'altro prevede lo snellimento dei procedimenti esistenti anche attraverso una de-

legificazione delle disposizioni che li disciplinano. In questo caso si configurano più fasi di revisione di un medesimo procedimento: in primo luogo vengono delegificate le norme su cui tale procedimento si fonda ed in un secondo momento intervengono atti di natura regolamentare che rendono materialmente più snello il procedimento stesso. Tale eventualità può comportare il caso di norme di legge oggetto di delegificazione modificate da disposizioni regolamentari. Per motivi di chiarezza appaiono pertanto opportuni interventi, come quelli disposti dal provvedimento in titolo, di espressa abrogazione di norme di legge già oggetto di abrogazione.

Il senatore BORTOLOTTO ribadisce i propri rilievi sugli articoli citati del disegno di legge che a suo avviso si prestano ad essere applicati in modo da consentire alla Conferenza dei servizi di esprimersi anche ove la procedura di VIA non sia stata conclusa.

L'oratore sottolinea inoltre che l'articolo 10, comma 5, sembrerebbe attribuire all'esito negativo della procedura di VIA solamente l'effetto di bloccare le opere di competenza di Amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica, come se le Amministrazioni diverse dal Ministero della sanità potessero comunque realizzare le opere di rispettiva competenza anche in presenza di un provvedimento negativo determinato dalla valutazione di impatto ambientale.

Il relatore BESOSTRI, pur ritenendo che il procedimento definito dal disegno di legge in titolo sia compatibile con la direttiva comunitaria in materia di VIA, conviene che occorre evitare una formulazione di tale provvedimento che si presti ad un'interpretazione in contrasto con la normativa comunitaria e dichiara la propria disponibilità ad introdurre nel testo del parere delle osservazioni in tal senso.

A tale proposito l'oratore ricorda che sia la giurisprudenza comunitaria sia la giurisprudenza costituzionale hanno sancito che le Pubbliche amministrazioni sono tenute a disapplicare la legislazione nazionale in contrasto con la normativa comunitaria; analogamente, anche il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno riconosciuto la prevalenza delle norme comunitarie sulle disposizioni nazionali in contrasto.

Su richiesta del senatore BORTOLOTTO il relatore BESOSTRI precisa inoltre di accogliere le osservazioni inerenti all'esigenza di evitare una formulazione dell'articolo 10, comma 5, che si presti ad un'interpretazione in contrasto con la normativa comunitaria sulla valutazione di impatto ambientale.

Su proposta del presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

(2570-bis) *Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) per il disegno di legge n. 2570

(3282) *LUBRANO DI RICCO ed altri. - Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambientale», con riferimento alla legislazione comparata*

(3960) *Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite: favorevole sui disegni di legge n. 3282 e n. 3960; favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2570-bis)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente BEDIN, non essendovi ulteriori richieste di intervento nel dibattito, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il progetto di parere, disponibile agli atti, illustrato nella seduta di ieri dal relatore Bortolotto.

La Giunta approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA,
indi del Vice Presidente
Giuseppe SPECCHIA

La seduta inizia alle ore 9,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, propone di procedere in seduta segreta.

(La proposta è approvata).

DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO INTERNO

(La Commissione procede in seduta segreta).

(La seduta riprende in seduta pubblica).

Massimo SCALIA, *presidente*, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 13,30).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la parte della seduta relativa alle audizioni verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di Umberto Biasin, presidente del consorzio obbligatorio oli usati (COOU), di Getulio Curzi, presidente del consorzio oli e grassi esausti (CONOGE), e di Renzo Restani, presidente del consorzio oli esausti (CONOE)

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, nel ricordare le ragioni delle odierne audizioni dà la parola al presidente Biasin.

Umberto BIASIN, *presidente del consorzio obbligatorio oli usati*, ri-levati i motivi della nascita del consorzio degli oli usati e la sua natura, espone i compiti assegnatigli dal decreto legislativo n. 95 del 1992. In particolare sottolinea la funzione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica fissata in tale decreto ed il ruolo di attore centrale nella raccolta degli oli usati dai detentori e dalle imprese autorizzate.

Quanto alla funzione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, precisa che il consorzio vi ha dedicato ampie energie, anche perché l'elevato numero dei detentori di oli usati e la loro dispersione sul territorio costituiscono una delle difficoltà principali per l'operatività del consorzio stesso. Osserva anche che un efficace conseguimento dell'obiettivo deve poter contare su un'azione educativa di ampio respiro e sull'accesso ai canali a disposizione della Presidenza del Consiglio per la comunicazione pubblica.

Quanto invece all'attività di raccolta degli oli, osserva che il consorzio si avvale – in sede periferica – di 6 società mandatarie con funzioni di coordinamento e di 68 raccoglitori concessionari. Sul mercato italiano vengono annualmente immesse 600 mila tonnellate di olio lubrificante: di queste, la quantità stimata di residuo ammonta a circa 200 mila tonnellate. Mentre nel 1985 il consorzio è riuscito a recuperare il 41 per cento, nel 1998 tale quota è salita all'84 per cento e nel 1999 all'87 per cento: da un chilo e mezzo di olio usato si può ottenere circa in chilo di base lubrificante di qualità. I dati citati pongono l'Italia in una posizione di tutto rispetto con altri Paesi europei.

Ritiene che l'entrata in vigore del «decreto Ronchi» ponga problemi di coordinamento con il predetto decreto legislativo n. 95 del 1992, i quali rischiano di generare incertezze in un settore sinora assai soddisfacente riguardo al funzionamento ed al conseguimento degli obiettivi. Auspica pertanto un intervento legislativo che chiarisca, in via interpretativa, il rapporto di specialità intercorrente tra i due decreti legislativi, in modo che la disciplina degli oli usati dettata dal decreto legislativo n. 95 continui ad essere applicata, rendendo inefficace il decreto ministeriale n. 392 del 1996.

Dopo aver accennato ai problemi relativi all'incentivo economico per il consorzio e a quello delle emulsioni, afferma che i risultati positivi del 1999 possono essere ragionevolmente migliorati nel 2000.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, dà la parola al presidente Curzi.

Getulio CURZI, *presidente del consorzio oli e grassi esausti*, riassume brevemente gli ostacoli sorti per il funzionamento del consorzio istituito ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Ricordato che i raccoglitori del materiale usato si sono dotati di un regolamento e che è stata portata avanti costantemente una sensibilizzazione di tutti gli operatori del settore, ritiene che sarebbe opportuno, pur non nascondendosi le difficoltà esistenti per giungere ad un tale risultato, definire un nuovo consorzio piuttosto che procedere ad un accorpamento del CONOGE e del CONOE.

Rileva, a tale proposito, che il professor Scoca dell'università «La Sapienza» di Roma è stato invitato a formulare un parere *pro-veritate* in merito alla procedura per la costituzione del consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e di trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti prevista dal «decreto Ronchi». In particolare, nel parere si afferma che, verificata l'irregolarità della procedura sin qui attivata, potrebbe essere risolutivo un intervento dei Ministeri competenti che, azzerando la situazione di fatto, convochino – in primo luogo – un'assemblea di tutti i soggetti interessati, con funzioni in qualche modo costituenti ed elettive degli organi dell'unico consorzio obbligatorio creato dalla legge, e – in secondo luogo – approvino lo statuto consortile adottato, conferendo ad esso piena legittimazione.

Conclude osservando che il CONOGE è disponibile ad un accordo soddisfacente con il CONOE e che, eventualmente, sarebbe anche possibile giungere ad un accorpamento dei due consorzi.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, invita il presidente Restani a prendere la parola.

Renzo RESTANI, *presidente del consorzio oli esausti*, riferendosi al disposto dell'articolo 47 del «decreto Ronchi», si sofferma diffusamente sulle vicende intervenute negli ultimi anni, in particolare in vista della definizione dello statuto del consorzio in applicazione del dettato legislativo.

Ricordato che il CONOE è stato costituito nell'ottobre 1998 ed il CONOGE nel novembre successivo, ritiene che quest'ultimo non abbia alcun presupposto di legittimità, né alcuna rappresentatività aziendale, basandosi sul fatto che le imprese associate alle confederazioni di categoria sono automaticamente iscritte ad esso. Ricorda anche il contenuto degli incontri svoltisi presso l'Osservatorio nazionale rifiuti ed i Ministeri dell'ambiente e dell'industria, in cui non si sono prodotti effetti non essendosi il CONOGE espresso sulle proposte avanzate dal CONOE: l'ultima riunione si è svolta il 18 gennaio scorso, con la presenza del Vice Presidente Gerardini.

Ribadita l'inaccettabilità del fatto che un consorzio ritualmente costituito ed operante non sia posto nella condizione di svolgere le funzioni previste, sottolinea che il CONOE fin dal febbraio 1999 è pronto ad operare sul territorio; tuttavia, la ritardata nomina dei revisori e l'antagonismo dell'altro consorzio vengono interpretati dai terzi che si dovrebbero consorzio come un mancato riconoscimento. Del resto, anche le imprese consorziate mantengono una posizione di attesa e di appoggio condizionato nel timore di essere penalizzate commercialmente di fronte alle altre imprese non iscritte.

Premesse tali considerazioni, al CONOE viene meno il supporto finanziario per lo sviluppo dell'attività, anche perché il Ministero dell'ambiente non ha emesso il decreto per la determinazione del contributo di riciclaggio richiesto nel febbraio 1999.

Conclude auspicando un intervento della Commissione affinché cessi la situazione attuale e si proceda alla nomina ministeriale dei revisori dei conti.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, domanda ad Umberto Biasin che cosa intenda per olio contaminato e se esso sia stato mai usato come anti-mpaccante e antipolvere per fertilizzanti o mangimi. Domanda altresì che cosa si intenda per emulsioni.

Umberto BIASIN chiarisce che per olio contaminato si intende quello dal quale non si può ottenere recupero energetico, quei grassi il cui contenuto di cloro è troppo alto per consentirli ai sensi delle vigenti disposizioni. Rileva che tali grassi, talora mischiati anche con gasolio, sono spesso usati dall'industria delle lamiere.

Afferma che tali sostanze sono talora usate sui fertilizzanti ma mai sui mangimi, mentre per il resto sono termodistrutte con costi a carico del detentore. Al riguardo, offre alcuni ulteriori dettagli sulle quantità e dichiara che fornirà alla Commissione quelle informazioni che saranno eventualmente richieste.

Circa le emulsioni, precisa che esse indicano quelle sostanze grasse il cui contenuto di acqua è superiore al 15 per cento: è una materia non disciplinata dalla legge, di rilevante interesse per le aziende municipalizzate.

Giovanni IULIANO (DS-U) domanda quali siano i costi della termodistruzione delle emulsioni.

Umberto BIASIN afferma che i prezzi oscillano tra le 390 e le 480 lire al chilo.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, rileva che la situazione configurata negli interventi dei rappresentanti del CONOGE e del CONOE appare poco chiara; chiede quindi se vi siano spazi per rimediare in positivo all'*impasse* finora emerso e superare le problematiche che non

hanno trovato soluzione. Ritiene che, in caso contrario, dovranno intervenire gli organi ministeriali per attuare le previsioni contenute nel «decreto Ronchi».

Giovanni IULIANO, giudicati nebulosi i motivi del contendere tra il CONOGE ed il CONOE, ritiene che il Parlamento dovrebbe farsi promotore presso i Ministeri competenti per giungere rapidamente ad una soluzione soddisfacente. Pone poi alcuni quesiti di natura tecnica sugli oli vegetali.

Getulio CURZI rigetta decisamente quanto affermato dal rappresentante del CONOE in merito alle responsabilità del CONOGE per il mancato rispetto della previsione legislativa. Ritiene che il parere espresso dal professor Scoca, di cui ha fatto cenno in precedenza, costituisca lo strumento maggiormente praticabile per pervenire ad una soluzione soddisfacente in materia: non si è finora pervenuti ad un accordo non essendosi manifestata una concreta volontà in tal senso. Ricorda di aver ribadito tali concetti nel corso della riunione svoltasi il 18 gennaio scorso con la presenza del Vicepresidente Gerardini e dei funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria.

Renzo RESTANI, rilevato che al momento attuale appare più difficile la via per giungere ad un accordo per la costituzione del consorzio obbligatorio, sottolinea che nel febbraio 1999 le parti interessate furono convocate presso l'Osservatorio nazionale rifiuti per giungere in brevissimo tempo ad una soluzione; il CONOE presentò una proposta, cui venne risposto che sarebbe stato necessario il suo scioglimento per la creazione di un consorzio diverso.

Precisato che nel parere del professor Scoca emerge anche la linearità delle posizioni sostenute dal CONOE, si sofferma sugli elementi emersi nella riunione svoltasi il 18 gennaio scorso, in cui, fra l'altro, il CONOE ha mostrato anche la disponibilità ad assumere la vicepresidenza del costituendo consorzio e non la presidenza.

Auspica che la Commissione intervenga presso le istituzioni interessate perché si giunga in breve tempo all'istituzione del consorzio obbligatorio previsto dal «decreto Ronchi».

Conclude fornendo una serie di risposte tecniche al senatore Iuliano.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a fornire ogni ulteriore documentazione che si renderà disponibile. Assicura che la Commissione si attiverà presso le istituzioni interessate affinché si faccia al più presto chiarezza in materia.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 26 gennaio 2000, alle ore 13,30, per ascoltare l'assessore all'ambiente della regione Umbria.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sull'applicazione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Audizione della dott.ssa Livia Pomodoro, presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, del dott. Giuseppe Magno direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile e di Don Gino Rigoldi, cappellano dell'Istituto penitenziario «C. Beccaria» di Milano, sul tema delle baby gang

Dopo una relazione del presidente del Tribunale dei minorenni, dott.ssa Livia Pomodoro, del cappellano dell'Istituto penitenziario «C. Beccaria» di Milano, Don Gino Rigoldi e del direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, dott. Giuseppe Magno, intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Valentina APREA (FI), Maria BURANI PROCACCINI (FI), Luigi GIACCO (DS-U) e Piera CAPITELLI (DS-U) e i senatori Athos DE LUCA (Verdi) e Francesca SCOPELLITI (FI) cui rispondono i soggetti auditi.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 16,15.

SOTTOCOMMISSIONI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2000

34^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(4397) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(4336) *Misure in materia fiscale*: parere favorevole;

(4336-ter) *Disposizioni in materia di beni immobili pubblici*, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole con osservazioni;

alle Commissioni riunite 8^a e 10^a:

(4339) *Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Venerdì 21 gennaio 2000, ore 9,30

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:

– Audizione del signor Germano Maccari.
